

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società», a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 2003).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi

1. Il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' modificato come segue:

Titolo I

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Presupposto dell'imposta

.....

Art. 2.

Soggetti passivi

.....

Art. 3.

Base imponibile

.....

Art. 4.

Coniugi e figli minori

.....

Art. 5.

Redditi prodotti in forma associata

.....

Art. 6.

Classificazione dei redditi

.....

Art. 7.

Periodo di imposta

.....

Art. 8.

Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 80 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2.

3.

Art. 9.

Determinazione dei redditi e delle perdite

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite e corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a).

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale e' determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'.

Art. 10.

Oneri deducibili

.....

Art. 11.

Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione

1. Dal reddito complessivo al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2.

3.

4.

5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.

Art. 12.

Determinazione dell'imposta

1.

1-bis.

2.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 13.

Detrazioni per carichi di famiglia

.....

Art. 14.

Altre detrazioni

.....

Art. 15.

Detrazione per oneri

.....

Art. 16.

Detrazioni per canoni di locazione

.....

Art. 17

Tassazione separata

.....

Art. 18.

Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera

1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il

contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.

Art. 19.

Indennita' di fine rapporto

.....

Art. 20.

Prestazioni pensionistiche

.....

Art. 21.

Determinazione dell'imposta per gli
altri redditi tassati separatamente

1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.

2.

3.

4.

5.

Art. 22.

Scomputo degli acconti

1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate

sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 23.

Applicazione dell'imposta ai non residenti

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;

b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;

c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;

d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato;

e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;

f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:

1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;

2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;

3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinques) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;

g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

2.

Art. 24.

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

.....

Capo II Redditi fondiari

Art. 25.

Redditi fondiari

.....

Art. 26.

Imputazione dei redditi fondiari
Art. 27.	
Reddito dominicale dei terreni
Art. 28.	
Determinazione del reddito dominicale
Art. 29.	
Variazioni del reddito dominicale
Art. 30.	
Denuncia e decorrenza delle variazioni
Art. 31.	
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Art. 32.	
Reddito agrario
Art. 33.	
Imputazione del reddito agrario
Art. 34.	
Determinazione del reddito agrario
Art. 35.	
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Art. 36.	
Reddito dei fabbricati
Art. 37.	
Determinazione del reddito dei fabbricati
Art. 38.	
Variazioni del reddito dei fabbricati
Art. 39.	
Decorrenza delle variazioni
Art. 40.	
Fabbricati di nuova costruzione
Art. 41.	
Unita' immobiliari non locate

Art. 42.

Costruzioni rurali

.....

Art. 43.

Immobili non produttivi di reddito fondiario

.....

Capo III

Redditi di capitale

Art. 44.

Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), rappresentate e non rappresentate da titoli, si considerano similari rispettivamente alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata nel caso in cui la relativa remunerazione se

corrisposta da una societa' residente sarebbe stata totalmente indeducibile nella determinazione del reddito d'impresa per effetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 9;

c) si considerano similari alle obbligazioni:

1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;

2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.

Art. 45.

Determinazione del reddito di capitale

.....

Art. 46.

Versamenti dei soci

1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo.

2.

Art. 47.

Utili da partecipazione

1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta.

2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti.

3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.

4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.

5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'imposta sul reddito delle società a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di congruaggio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente.

7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta di cui al titolo II.

Art. 48.

Redditi imponibili ad altro titolo

1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, nonché quelli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.

2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.

Capo IV

Redditi di lavoro dipendente

Art. 49.

Redditi di lavoro dipendente

.....

Art. 50.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

.....

Art. 51.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente
.....

Art. 52.

Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
.....

Capo V

Redditi di lavoro autonomo

Art. 53.

Redditi di lavoro autonomo
.....

Art. 54.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo
.....

Capo VI

Redditi d'impresa

Art. 55.

Redditi d'impresa

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.

3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.

Art. 56.

Determinazione del reddito d'impresa

1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I, relative alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.

2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6, e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.

3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 91, non concorrono alla formazione del reddito:

a) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;

b) le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente dei proventi di cui all'articolo 87, determinata secondo quanto previsto nel presente capo.

5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito.

Art. 57.

Ricavi

1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Art. 58.

Plusvalenze

1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Art. 59.

Dividendi

1. Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) concorrono alla formazione del reddito complessivo nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica

l'articolo 47.

2. Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

Art. 60.

Spese per prestazioni di lavoro

1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.

Art. 61.

Interessi passivi

1. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.

Art. 62.

Pro rata patrimoniale

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.

Art. 63.

Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione delle imprese

1. Per l'applicazione della norma di cui all'articolo 98 alle imprese individuali il riferimento al socio si intende all'imprenditore e nelle imprese familiari anche ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 64.

Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa

1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87 ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.

2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Art. 65.

Beni relativi all'impresa

1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali

per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario; per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione puo' essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.

2.
3.
- 3-bis

Art. 66.

Imprese minori

1.

2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.

3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 96, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109.

4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.

5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione

nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

Capo VII
Redditi diversi

Art. 67.
Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare

dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte

dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;

i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche;

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

1-bis.

1-ter.

1-quater.

Art. 68.

Plusvalenze

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono

state realizzate.

4. Nonostante quanto previsto dal comma 3 concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 se relative a partecipazioni in societa' residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze:

a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa';

b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo;

c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo;

d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione;

e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell'articolo 67, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;

f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.

Art. 69.

Premi vincite ed indennita'

.....

Art. 70.

Redditi di natura fondiaria

.....

Art. 71.

Altri redditi

.....

Titolo II

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

Capo I

Soggetti passivi e disposizioni generali

Art. 72.

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle società e' il possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

Art. 73.

Soggetti passivi

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società':

a) le società' per azioni e in accomandita per azioni, le società' a responsabilità limitata, le società' cooperative e le società' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività' commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività' commerciali;

d) le società' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società' e le associazioni indicate nell'articolo 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attività' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Art. 74.

Stato ed enti pubblici

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio dell'attività' commerciale:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;

b) l'esercizio di attività' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali.

Art. 75.

Base imponibile

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).

2. Le società residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.

Art. 76.

Periodo d'imposta

1. L'imposta è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84.

2. Il periodo di imposta è costituito dall'esercizio o periodo di gestione della società o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o è determinata in due o più anni, il periodo di imposta è costituito dall'anno solare.

3. Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi i redditi di cui agli articoli 90 e 56, comma 5, sono ragguagliati alla durata di esso. Il ragguaglio si effettua anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 102, commi 2, 6 e 7, 104, 106 e 107, commi 1 e 2.

Art. 77.

Aliquota dell'imposta

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento.

Art. 78.

Detrazione d'imposta per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).

Art. 79.

Scomputo degli acconti

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla

ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Art. 80.

Riporto o rimborso delle eccedenze

1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Capo II

Determinazione della base imponibile delle
societa' e degli enti commerciali residenti

Sezione I

Determinazione della base imponibile

Art. 81.

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

Art. 82.

Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali

1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.

Art. 83.

Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione.

Art. 84.

Riporto delle perdite

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

a) le partecipazioni siano acquisite da societa' controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi;

b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Art. 85.

Ricavi

1. Sono considerati ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettera c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;

f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.

3. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio.

Art. 86.

Plusvalenze patrimoniali

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni.

4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le societa' sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.

5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

Art. 87.

Plusvalenze esenti

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale;

d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari simili alle azioni ai sensi dell'articolo 44 ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b).

4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).

5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

6. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 5, alle somme ed al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti commi.

7. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, l'esenzione di cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Art. 88.

Sopravvenienze attive

1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi

conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

2. Se le indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo.

3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:

a) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;

b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalità i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché quelli erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione.

4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.

Art. 89.

Dividendi ed interessi

1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5.

2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di

cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

3. Verificandosi la condizione prevista dall'articolo 44, comma 2, lettera b), la stessa esclusione del comma 2 si applica agli utili distribuiti dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o se ivi residenti relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili.

5. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

Art. 90.

Proventi immobiliari

1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti.

2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.

Art. 91.

Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito

1. Non concorrono alla formazione del reddito:

a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;

b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;

d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.

Art. 92.

Variazioni delle rimanenze

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.

3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.

4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato, primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.

5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superiore.

6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

Art. 93.

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.

5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata.

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorche' non risultanti in bilancio.

Art. 94.

Valutazione dei titoli

1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di «pronti contro termine» che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.

3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore minimo e' determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo;

b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera c).

5. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute

in proporzione alle quantità delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni.

6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci, si aggiunge al costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in società ed enti non rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c).

Art. 95.

Spese per prestazioni di lavoro

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.

2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

5. I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'articolo 72, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori

dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.

Art. 96.

Interessi passivi

1. La quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 1998 e' deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Art. 97.

Pro rata patrimoniale

1. Nel caso in cui alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle partecipazioni di cui all'articolo 87 eccede quello del patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 98, al netto degli interessi attivi, e' indeducibile per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai sensi del periodo precedente e' ridotta in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'articolo 87.

2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:

a) il patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile dell'esercizio, e' rettificato in diminuzione con gli stessi criteri di cui all'articolo 98, comma 3, lettera e), numeri 1) e 3);

b) non rilevano:

1) le partecipazioni in societa' il cui reddito concorre insieme a quello della partecipante alla formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II e III del presente capo, salvo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e 138, comma 1, delle predette sezioni;

2) quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai soci anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 115. Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il reddito imponibile e' rettificato in aumento dell'importo corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al primo periodo.

Art. 98.

Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione

1. La remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui al comma 4, direttamente o indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata, computata al netto della quota di interessi indeducibili in applicazione dell'articolo 3, comma 115 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' indeducibile dal reddito imponibile qualora il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti di cui al comma 4 e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), sia superiore a quello di quattro a uno.

2. Il comma 1 non si applica nel caso in cui:

a) l'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui al comma 4 non eccede quattro volte il patrimonio netto contabile determinato con i criteri di cui alla lettera e) del comma 3;

b) il contribuente debitore fornisce la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti di cui al comma 4 e' giustificato dalla propria esclusiva capacita' di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1:

a) si considerano eccedenti i finanziamenti di cui al comma 4 per la parte della loro consistenza media eccedente il rapporto di cui al comma 1;

b) si considerano parti correlate al socio qualificato le societa' da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e se persona fisica anche i familiari di cui all'articolo 5, comma 5;

c) il socio e' qualificato quando:

1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;

2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate. Non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74;

d) ai finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato si aggiungono quelli erogati o garantiti da sue parti correlate;

e) per il calcolo della quota di pertinenza del socio qualificato e di sue parti correlate si considera il patrimonio netto contabile, cosi' come risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente, comprensivo dell'utile dello stesso esercizio non distribuito, rettificato in diminuzione per tenere conto:

1) dei crediti risultanti nell'attivo patrimoniale relativi ad obblighi di conferimento ancora non eseguiti;

2) del valore di libro delle azioni proprie in portafoglio;

3) delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura;

4) del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5, diverse da quelle di cui al successivo comma 5;

f) la consistenza media dei finanziamenti di cui al comma 4 si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. Non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da sue parti correlate a condizione che la remunerazione media di cui alla lettera g) non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;

g) la remunerazione dei finanziamenti eccedenti e' calcolata applicando agli stessi il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti di cui al comma 4 maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi.

4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui alla lettera a) del comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.

5. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con esclusione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

6. Si intendono garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti ed atti giuridici che, seppure non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico.

7. Il presente articolo non si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi settore. Si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

Art. 99.

Oneri fiscali e contributivi

1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.

3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell'associazione.

Art. 100.

Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla

generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;

e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da' immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle

associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;

g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio,

ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanita' autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in deduzione.

Art. 101.

Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere a), b) e c), e 2.

2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.

4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento

di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87.

5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8.

7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.

Art. 102.

Ammortamento dei beni materiali

1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi.

4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione.

5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine

dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.

7. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.

8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.

9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Art. 103.

Ammortamento dei beni immateriali

1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.

2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.

3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso.

4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.

Art. 104.

Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica e' stata convenuta.

3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.

Art. 105.

Accantonamenti di quiescenza e previdenza

1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi.

2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.

3. E' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).

Art. 106.

Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti

1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu' ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli

accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o delle attività ad esse collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente comma le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.

4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione finanziaria nonché la rivalutazione delle operazioni «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.

5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3, determinate con riferimento al valore di bilancio dei crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

Art. 107.

Altri accantonamenti

1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo.

2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha

raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare del fondo l'eccedenza e' deducibile nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto. L'ammontare degli accantonamenti non utilizzati concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui avviene la devoluzione.

3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che siano distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.

4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.

Art. 108.

Spese relative a piu' esercizi

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82.

3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

Art. 109.

Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare dell'eccedenza è ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti ai ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di

cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.

6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione.

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Art. 110.

Norme generali sulle valutazioni

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonché gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, lettere a) e b) non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito;

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata

nell'esercizio.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e' diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati non iscritti fra le immobilizzazioni deve riguardare la totalita' di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio e' coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui e' sorto o del giorno antecedente piu' prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui e' sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta piu' favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie

imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

Art. 111.

Imprese di assicurazioni

1. Nella determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.

2. La variazione delle riserve tecniche iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, relative ai contratti di assicurazione dei rami vita allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati, e diminuita o aumentata dei maggiori o dei minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonché delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate, se relative alle partecipazioni di cui all'articolo 87, e degli utili di cui all'articolo 89 esclusi dalla formazione del reddito.

3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari al 90 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.

4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.

Art. 112.

Operazioni fuori bilancio

1. Alla formazione del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio», in corso alla data di chiusura dell'esercizio, diverse da:

a) quelle poste in essere esclusivamente con finalita' di copertura dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d);

b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.

2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui alle lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell'articolo 109.

3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio poste in essere anche non esclusivamente con finalita' di copertura dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 87 e da quelle i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.

4. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'.

5. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata secondo i criteri previsti dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3, e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro

la chiusura dell'esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

6. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita' produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita', ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e passivita'.

7. Ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o «fuori bilancio» o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o «fuori bilancio».

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma restando, in ogni caso, l'applicazione dei commi 2 e 3.

Art. 113.

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.

2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:

a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalita' e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societa' debitrice, la precisazione che l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da piu' enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltà;

c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad avvalersi, nei confronti della societa' in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui

sopra.

3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

Art. 114.

Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi

1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto:

a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e accantonate in apposito fondo del passivo.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106, comma 2, e 112.

Art. 115.

Opzione per la trasparenza fiscale

1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. I requisiti di cui al periodo precedente devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui la societa' partecipata:

a) abbia emesso strumenti finanziari partecipativi di cui all'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile;

b) eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.

2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti.

3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata.

4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre

esercizi sociali predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita' dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.

6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.

7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata, sia per i soci.

8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascuno socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito.

9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa' partecipata secondo le modalita' previste dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.

12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e' altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.

Art. 116.

Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria

1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa. L'opzione non puo' essere esercitata, o se esercitata perde efficacia, nel caso di possesso o di acquisto di una partecipazione con i requisiti di cui all'articolo 87.

2. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3

dell'articolo 8.

Sezione II
Consolidato nazionale

Art. 117.

Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti.

1. La società o l'ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.

2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 precedente solo in qualità di controllanti ed a condizione:

a) di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;

b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, così come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.

3. Permanendo il requisito del controllo di cui all'articolo 120, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.

Art. 118.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.

2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

Art. 119.

Condizioni per l'efficacia dell'opzione

1. L'opzione può essere esercitata da ciascuna entità legale solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata e la sua efficacia è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante;

b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante;

c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;

d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 129.

2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio più periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalità e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.

Art. 120.

Definizione del requisito di controllo

1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata:

a) al cui capitale sociale la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;

b) al cui utile di bilancio la società o l'ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile.

2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società o ente controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione.

Art. 121.

Obblighi delle società controllate

1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:

a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;

b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di libro e valore fiscale riconosciuto;

c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa' controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validita' dell'opzione.

Art. 122.

Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di consolidamento

1. La societa' o l'ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti le seguenti variazioni:

a) in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle societa' controllate di cui all'articolo 117, comma 1, anche se provenienti da utili assoggettati a tassazione in esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione;

b) in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale di cui all'articolo 97, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo;

c) in diminuzione per un importo corrispondente alla differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni assoggettati al regime di neutralita' di cui all'articolo 123.

Art. 123.

Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo

1. Fra le societa' che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuita' di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della societa' cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito.

2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.

Art. 124.

Interruzione della tassazione di gruppo

prima del compimento del triennio

1. Se il requisito del controllo, così come definito dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della società o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato per un importo corrispondente:

a) agli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;

b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa società o ente controllante o da altra società controllata secondo il regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola società cedente o della sola società cessionaria.

2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

a) la società o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione;

b) ciascuna società controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, così come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.

3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la società o l'ente controllante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti è venuto meno il requisito del controllo.

4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 può prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 123, alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.

6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le società del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle società'.

Art. 125.

Mancato rinnovo dell'opzione

1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non riguardi entrambe le società di cui alla predetta lettera b).

2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si calcolano relativamente a ciascuna società singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri così come risultanti

dalle comunicazioni di cui all'articolo 121. Si applica la disposizione dell'articolo 124, comma 4.

3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.

Art. 126.

Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione

1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.

2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

Art. 127.

Responsabilita'

1. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione.

2. La societa' o l'ente controllante e' responsabile per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al proprio reddito complessivo, per le somme che risultano dovute, con riferimento alla propria dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122 ed e' altresì solidalmente responsabile per le somme dovute ai sensi del comma 1, con ciascuna societa' controllata.

3. Nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 122, le somme che risultano dovute sono richieste prioritariamente alla societa' o ente controllante.

4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario secondo quanto previsto dall'articolo 119.

Art. 128.

Norma transitoria

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da altra societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e

fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.

Art. 129.

Disposizioni applicative

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

Sezione III

Consolidato mondiale

Art. 130.

Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

1. Le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di cui all'articolo 133.

2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 è consentito alle società ed agli enti:

a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;

b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si qualificano a loro volta, tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile di altra società o ente commerciale residente o non residente.

3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.

4. La società controllante che si qualifica per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non può quale controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione precedente.

Art. 131.

Effetti dell'esercizio dell'opzione

1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo 133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.

2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o più controllate residenti, per la validità dell'opzione di cui all'articolo 130 è necessario che la società controllante e ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata non residente da includere nella base imponibile del gruppo corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna società residente di cui al presente comma.

3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta del soggetto controllante e delle società controllate di cui al comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene

l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario di cui all'articolo 132, comma 2.

4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli utili alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione del relativo bilancio.

5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Art. 132.

Condizioni per l'efficacia dell'opzione

1. Permanendo il requisito del controllo, cosi' come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 e' irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.

2. L'efficacia dell'opzione e' altresì subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 133;

b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;

c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;

d) attestazione rilasciata da ciascuna societa' controllata non residente secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti:

1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.

3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la societa' controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi

dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:

a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;

b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate;

c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita' svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche' la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita';

d) la denominazione dei soggetti cui e' stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;

e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165.

4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo' essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle gia' previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4.

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate.

Art. 133.

Definizione del requisito di controllo

1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.

2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia il reddito prodotto dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono e' escluso dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della societa' controllante.

Art. 134.

Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di consolidamento

1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo

III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:

a) esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da societa' incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione di cui all'articolo 130;

b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente, ma anche successivo;

c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 142 salvo quanto di seguito previsto:

1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;

2) qualora le norme della sezione I di questo capo non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal soggetto controllante;

3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' diverse a quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti;

4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui all'articolo 92, comma 5.

d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, comma 2;

e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti precedenti concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della societa' non residente;

f) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo e 164;

g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere l'art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei componenti negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera secondo le modalita' ed alle condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in mancanza della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando

quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di cui al predetto articolo non imputati al conto economico della controllata estera cui si riferiscono.

2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 130.

Art. 135.

Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo

1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui all'articoli 85 e 87, fra le società non residenti cui si riferisce l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle società controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente.

2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla società acquirente sarà pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.

Art. 136.

Determinazione dell'imposta dovuta

1. La società controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui all'articolo precedente, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente.

2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all'articolo 165 e ai commi da 3 a 6.

3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all'articolo 165.

4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche perché distribuito.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi più recenti.

6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti più società controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla presente sezione, nonostante l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 130, gli imponibili negativi delle società predette non rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo se, ricorrendone in concreto le condizioni, la società controllante non si avvale di

tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero. Le società ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini della presente sezione, una o più società a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.

Art. 137.

Interruzione della tassazione di gruppo prima
del compimento del periodo di validità dell'opzione

1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui all'articolo 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva della società o ente controllante di cui all'articolo 130, comma 2, gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione.

2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società'.

Art. 138.

Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente
ad una o più controllate non residenti

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad una o più società controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui all'articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto della disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, nei due esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma 1.

2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di cui all'articolo 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle società non residenti di cui al presente comma.

Art. 139.

Mancato rinnovo dell'opzione

1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2 dell'articolo 137.

Art. 140.

Coordinamento con l'articolo 167

1. Le disposizioni di cui all'articolo 167 non si applicano relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso in quello della società controllante per effetto dell'opzione di cui all'articolo 130.

Art. 141.

Norma transitoria

1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da altra societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.

Art. 142.

Disposizioni applicative

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle societa' controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al consumo e' superiore di almeno 10 punti percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.

3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).

Capo III

Enti non commerciali residenti

Art. 143.

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 8.

3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita' ai fini istituzionali degli enti stessi.

Art. 144.

Determinazione dei redditi

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.

2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.

3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.

4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto.

5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.

6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita' separata qualora siano osservate le modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti.

Art. 145.

Regime forfetario degli enti non commerciali

.....

Art. 146.

Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

Art. 147.

Detrazione d'imposta per oneri

Art. 148.

Enti di tipo associativo

1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudinalità o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Art. 149.

Perdita della qualifica di ente non commerciale
.....

Art. 150.

Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
.....

Capo IV

Societa' ed enti commerciali non residenti

Art. 151.

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).

Art. 152.

Determinazione del reddito complessivo

1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.

4. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V

Enti non commerciali non residenti

Art. 153.

Reddito complessivo

1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).

Art. 154.

Determinazione del reddito complessivo

1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.

2. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti

oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.

3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo 144.

4. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la inedificabilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.

Capo VI

Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime

Art. 155.

Ambito soggettivo ed oggettivo

1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo' essere rinnovata. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la societa' controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di:

a) trasporto merci;

b) trasporto passeggeri;

c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.

3. Sono altresì incluse nell'imponibile le attivita' direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di cui all'articolo 161.

Art. 156.

Determinazione del reddito imponibile

1. Il reddito imponibile e' determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti:

a) calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:

1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;

2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;

3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;

4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata;

b) e successivamente moltiplicato per i coefficienti di seguito previsti in relazione all'eta' del naviglio:

1) da 0 a 5 anni: 0,90;

2) da 6 anni a 10 anni: 0,95;

3) da 11 a 25 anni: 1,05;

4) oltre 25 anni: 1,10.

2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo temporaneo.

3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi

precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84.

Art. 157.

Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia

1. L'opzione di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni di effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.

2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui le stesse sonolocate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di cui all'articolo 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di diretta imputazione.

3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresì, nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.

4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 155 e delle attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.

5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto.

Art. 158.

Plusvalenze e minusvalenze

1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo 155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione.

2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma precedente e' aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei debiti finanziari.

Art. 159.

Obblighi contabili

1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita' imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 155 non e' ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella

sezione I del capo II.

2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attivita' o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione dell'imponibile, secondo i criteri di cui all'articolo 156; a tal fine e' tenuta una contabilita' separata secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 161.

3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Art. 160.

Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione

1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati.

2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 156 e le altre imprese si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo 110, comma 7.

Art. 161.

Disposizioni applicative

1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della presente sezione.

2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla sezione I.

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I
Disposizioni generali

Art. 162.
Stabile organizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita' al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse

naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e' considerato «stabile organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.

4. Una sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile organizzazione se:

a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario;

f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi.

6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.

7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.

8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.

9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 163.

Divieto della doppia imposizione

.....

Art. 164.

Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni

Capo II
Disposizioni relative ai redditi prodotti
all'estero ed ai rapporti internazionali

Art. 165.

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo 136, commi 3 e 6, se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della quota eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti ed all'indietro del credito si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.

7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il

termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Art. 166.

Trasferimento all'estero della residenza o della sede

1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 72, comma 1, lettera a) e b), che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettera g).

2.

Art. 167.

Disposizioni in materia di imprese estere controllate

1.

2.

3.

4.

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita', nello Stato o nel territorio nel quale ha sede;

b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente.

6.

7.

8.

Art. 168.

Disposizioni in materia di imprese estere collegate

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale e' ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione

agli utili di societa' quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:

a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;

b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti:

a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;

b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;

c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 169.

Accordi internazionali

.....

Capo III

Operazioni straordinarie

Art. 170.

Trasformazione della societa'

1.

2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al Titolo II in societa' non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.

3. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta all'imposta di cui al Titolo II in societa' soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'articolo 47.

4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di cui al titolo II in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro

origine;

b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'articolo 73.

Art. 171.

Trasformazione eterogenea

1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.

2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Art. 172.

Fusione di società

1. La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società risultante dalla fusione o incorporante, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti

delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle società fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma precedente si applica il regime fiscale delle riserve della società incorporata o fusa, diverse da quelle già attribuite o ricostituite ai sensi del comma precedente, che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.

7. Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.

8. Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico.

9. L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto

delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla società incorporante o comunque risultante dalla fusione.

Art. 173.
Scissione di società'

1. La scissione totale o parziale di una società' in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società' scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

2. Nella determinazione del reddito delle società' partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società' scissa, non sono imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società' scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società' scissa, ivi compresa quella indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo alla società' scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si trasferiscono alle società' beneficiarie in caso di scissione totale, in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.

6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento della società' scissa si considera già' dedotto dalle beneficiarie, oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta società', per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.

7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione in capo alla società' scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le società' beneficiarie.

8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non retroattiva in società' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la

scissione. In particolare:

a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si presumono, in proporzione alle quantità rispettivamente ricevute, provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali, distinte per esercizio di formazione, della società scissa e dalla eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in cui ha effetto la scissione;

b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali nonché le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie; detto criterio è altresì applicabile alle spese relative a più esercizi e agli accantonamenti.

9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172 per la società incorporante o risultante dalla fusione.

10. Alle perdite fiscali delle società che partecipano alla scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172, riferendosi alla società scissa le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter del codice civile.

11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.

12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.

13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.

14. Ai fini dei suddetti procedimenti la società scissa o quella designata debbono indicare, a richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i

quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e contabile relative alla gestione della società scissa, con riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la società scissa o quella designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del suddetto articolo.

15. Nei confronti della società soggetta all'imposta sulle società beneficiaria della scissione di una società non soggetta a tale imposta e nei confronti della società del secondo tipo beneficiaria della scissione di una società del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 171, considerando a tal fine la società scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.

Art. 174.

Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società'.

Art. 175.

Conferimenti di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.

3. Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, le disposizioni del comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario e' un soggetto non residente nel territorio stesso.

4. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento, e' disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c) e 68 assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse ai sensi del presente articolo.

Art. 176.

Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario

1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b). Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del presente testo unico.

3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita' dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'articolo 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.

5. L'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta.

6. Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo comma dell'articolo 175.

Art. 177.

Scambi di partecipazioni

1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni o quote, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).

2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione

del reddito dell'impresa conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.

Capo IV
Operazioni straordinarie fra soggetti residenti
in Stati membri diversi dell'Unione europea

Art. 178.

Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi
di azioni concernenti societa' di Stati membri diversi

1. Le disposizioni del presente capo si applicano:

a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunita' economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunita', che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta;

b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu' soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della societa' scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta;

c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunita', sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;

d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;

e) alle permutate e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei

partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).

Art. 179.

Regime di neutralita' fiscale

1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.

2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 178 si applica l'articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 178, non residente, in essa effettivamente confluiti.

3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari.

4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percettori ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c).

5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo.

6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Art. 180.

Riserve in sospensione d'imposta

1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all'articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti

nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

Art. 181.
Perdite fiscali

1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 181, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

Capo V
Liquidazione volontaria e procedure concorsuali

Art. 182.
Liquidazione ordinaria

1. In caso di liquidazione dell'impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le società, in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Per le imprese individuali e per le società in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi così determinati, ancorché già tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

3. Per le società soggette all'imposta di cui al titolo II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede

di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.

Art. 183.

Fallimento e liquidazione coatta

.....

Art. 184.

Applicazione analogica

1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti diversi dalle societa'.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 185.

Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici

.....

Art. 186.

Societa' civili

.....

Art. 187.

Eredita' giacente

1. Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica, o non e' noto, e secondo quelle del titolo II, capo III, se il chiamato e' un soggetto diverso. Dopo l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito.

Art. 188.

Campione d'Italia

.....

Art. 189.

Riferimenti legislativi ad imposte abolite

.....

Art. 190.

Redditi dei fabbricati

.....

Art. 191.

Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie

1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali.

Art. 2.

Norme di coordinamento

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26-bis, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.»;

b) nell'articolo 27, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero non sia superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico qualora l'associante determini il reddito di impresa ai sensi dell'articolo 66 del medesimo testo unico.

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista al comma 1 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del citato testo unico.

3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del

27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero.

4. Sugli utili corrisposti dalle societa' ed enti indicati nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del citato testo unico a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni e agli associati dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta, del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti e' a titolo d'acconto in relazione a partecipazioni e ai contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65. La ritenuta dei periodi precedenti e' operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.»;

c) all'articolo 27-bis i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le societa' che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della societa' che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'articolo 27, se:

a) rivestono una delle forme previste nell'allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea;

c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato della predetta direttiva;

d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possiede i requisiti indicati nel comma 1 nonche' la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni indicate al medesimo comma 1.»;

d) all'articolo 27-ter, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all'articolo 4428/11/031 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi della legge 19 giugno 1986, n. 289, e' applicata, in luogo della ritenuta di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 27, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote ed alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.»;

e) all'articolo 37-bis, comma 3:

1) alla lettera f) dopo le parole «incluse le valutazioni» sono inserite le seguenti: «e le classificazioni di bilancio»;

2) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.».

2. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 e' abrogato;

2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.»;

3) al comma 4, nel primo periodo le parole: «Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta»;

b) all'articolo 7, comma 3, lettera d), le parole: «non negoziate in mercati regolamentati» sono sostituite dalle seguenti: «qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi».

3. Nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non modificate in conseguenza del presente decreto, i riferimenti a disposizioni contenute in articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il medesimo decreto.

4. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto della entrata in vigore del medesimo decreto, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta con il presente decreto.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed il comma 3 dell'articolo 131.

2. Sono abrogati gli articoli da 1 a 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003.

3. E' abrogato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3,

comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Per i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati e di loro parti correlate, maturati nei periodi di imposta dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano limitatamente alla quota di detti proventi corrispondente al rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti non eccedenti la soglia prevista nell'articolo 98 e l'intero importo dei finanziamenti erogati o garantiti. Per l'eventuale prelievo del 20 per cento effettuato dal sostituto d'imposta che eccede l'importo che deriva dall'applicazione delle disposizioni del periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 4.

Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia:

a) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti fino al 30 aprile 2004;

b) per il primo periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini dell'applicazione della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione di cui all'articolo 98 del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del medesimo articolo è fissato nella misura di cinque a uno;

c) non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 87 ed all'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal presente decreto legislativo, le plusvalenze relative alle azioni o quote realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003 fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente;

d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003;

e) le norme di cui al capo VI del titolo II del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano ai periodi di imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;

f) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui all'articolo 68, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, ancora non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in corso al 2003 può essere portata in deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale di cui al medesimo comma;

g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, già posseduti o in essere all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del citato testo unico delle imposte sui

redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, il requisito di cui allo stesso articolo 87, comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano classificati nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico, come modificate dal presente decreto, il medesimo requisito sussiste se ne è effettuata la classificazione nella medesima categoria nel bilancio relativo al predetto periodo d'imposta;

h) le disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati:

1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto;

2) nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data;

i) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 109, comma 7, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002. Dalla predetta data e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto dall'ente o società controllante secondo le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, è effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate;

m) le opzioni di cui agli articoli 117 e 130 del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere revocate con effetto dagli esercizi relativamente ai quali le norme per la determinazione del reddito d'impresa sono adeguate ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE), n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle società, la misura dell'acconto è aumentata dal 99 al 102,5 per cento;

o) il limitato concorso alla formazione del reddito imponibile dell'associato delle remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, e l'applicabilità delle ritenute previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni dedotte nella determinazione del reddito imponibile dell'associante in base alle norme del citato testo unico delle imposte sui redditi prima delle modifiche recate dal presente decreto per le quali rimane il previgente regime fiscale;

p) per le svalutazioni delle azioni o quote operate fino al periodo di imposta antecedente a quello cui si applicano le disposizioni dell'articolo 1 continuano ad applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265; ai fini dell'applicazione delle lettere c) e d), le stesse si considerano integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003;

q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80, non verra' attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95 per cento del loro ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le societa' e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto.

2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIFORMA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE DA A) A O), DELLA LEGGE 7 APRILE 2003, N. 80.

Con il presente schema di decreto legislativo si compie un ulteriore passo nel processo di riforma del sistema fiscale statale. La legge delega 7 aprile 2003, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2003, ha, come è noto, individuato alcuni obiettivi fondamentali:

- riduzione graduale della pressione fiscale
- semplificazione della struttura del prelievo
- armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri Paesi dell'Unione europea.

In particolare, con le modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto legislativo attua i principi contenuti nella legge delega con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge medesima, laddove vengono fornite le linee guida della nuova imposta sul reddito delle società (Ires), in stretta osservanza dei principi e criteri direttivi indicati e tenendo conto del dibattito che si è svolto sul tema, delle riflessioni e dei "suggerimenti" espressi, nonché del principio generale di adeguare la normativa tributaria alla realtà economica e sociale del paese e avendo, altresì, presenti i profili attinenti al coordinamento delle disposizioni tributarie sul reddito di impresa con il nuovo diritto societario.

Nel delineare la nuova imposta sul reddito delle società, si è fatto riferimento al modello europeo prevalente, con l'obiettivo di modernizzare la fiscalità dei capitali e delle imprese e, in particolare, di ridurre il prelievo sul sistema produttivo anche mediante interventi di razionalizzazione e di semplificazione. Gli aspetti qualificanti della nuova disciplina, che si riferisce ai principi e criteri direttivi indicati nelle lettere da a) ad o) del comma 1 del citato articolo 4, riguardano:

- la tassazione consolidata a livello di gruppo
- il nuovo regime dei dividendi e delle plus/minusvalenze realizzate su cessioni di partecipazioni
- l'introduzione di norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizzazione delle imprese
- l'introduzione di un'aliquota d'imposta unica, con la conseguente eliminazione della DIT e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa
- il regime di "trasparenza" per le società di capitali.

Non sono state oggetto di attuazione le materie contenute nell'art. 4 della delega non necessariamente connesse alla riforma della fiscalità d'impresa, previste alle successive lettere p), r) ed s), concernenti gli studi di settore, la semplificazione, mediante forfetizzazione, della disciplina dei costi e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata e la riduzione del carico fiscale per le società che sostengono spese per l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione. Va sottolineato, comunque, che il mancato esercizio della delega, relativamente alle predette lettere dell'art. 4, non "intacca" la coerenza e l'organicità della ben più ampia riforma, portata a compimento, della fiscalità delle imprese.

Inoltre, nell'ottica di attuare il necessario coordinamento con alcune delle predette disposizioni, è stata attuata la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 3 della delega, secondo cui ai contribuenti esercenti attività d'impresa, sia in forma di società personali sia in forma individuale, soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applicano, in quanto compatibili, le nuove norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.

L'approccio sistematico alla nuova disciplina fiscale della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze

da cessione di partecipazioni societarie, ha reso inoltre necessario disciplinare la disposizione di cui al comma 5 del predetto articolo 3 della delega laddove è prevista l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate al di fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, al fine di ridurre gli effetti di doppia imposizione economica.

Sono state, infine, apportate le necessarie e consequenziali modifiche e integrazioni al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con specifico riferimento agli articoli che disciplinano le modalità di applicazione delle ritenute fiscali sugli utili distribuiti da società, anche per tenere conto di talune fattispecie innovative derivanti, tra l'altro, dalla riforma del diritto societario (ad esempio, nuovi strumenti finanziari).

Modifiche di coordinamento hanno, altresì, interessato le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 461 del 1997 in materia di tassazione dei redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non, con particolare riferimento al regime della dichiarazione e al regime del risparmio amministrato. Infine, sono state dettate apposite disposizioni transitorie al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime fiscale.

Prima di passare ad un'analisi puntuale dei diversi istituti introdotti dalla riforma, è utile evidenziare la scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione del testo normativo; in considerazione dell'ampiezza dell'intervento modificativo che ha comportato una serie di modifiche sostanziali anche nella struttura del testo unico delle imposte sui redditi e nella sua suddivisione interna (basti pensare, a puro titolo esemplificativo, alle novità consistenti nella introduzione delle norme in materia di consolidato nazionale e mondiale, nonché in materia di "tonnage tax"), operando una nuova numerazione degli articoli del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ciò è parso rispettoso, tra l'altro, dei principi di chiarezza, semplicità e conoscibilità effettiva indicati dall'articolo 2, lettera c), della legge n. 80 del 2003.

In tal modo, si è potuto, in primo luogo, introdurre nello stesso testo unico, modificandone nel contempo la suddivisione interna, un cospicuo numero di nuovi articoli finalizzati alla disciplina della materia oggetto di riforma, relativamente agli istituti del tutto nuovi per l'ordinamento tributario italiano, senza ricorrere a numerazioni ordinali (in latino) che avrebbero reso il testo di lettura oltremodo difficile. In secondo luogo, sono stati operati interventi di mero coordinamento in talune altre disposizioni, modificando ovvero eliminando talune norme del testo unico delle imposte sui redditi. Infine, lo schema di decreto legislativo riproduce, per quanto riguarda gli articoli non novellati (in quanto non hanno formato oggetto di interventi finalizzati a dare attuazione all'articolo 4 della legge n. 80), soltanto l'indicazione del numero e della rubrica. Ovviamente, tali articoli così come quelli oggetto di interventi di mero coordinamento, potranno formare oggetto di nuovi interventi, questa volta di carattere sostanziale, in occasione dell'esercizio del potere delegato relativamente ai principi e criteri direttivi ancora non attuati.

Al fine di assicurare la corrispondenza dei riferimenti normativi interni ed esterni, i commi 3 e 4 dell'articolo 2, prevedono che nelle disposizioni del testo unico non modificate in conseguenza del presente decreto, nonché in altre leggi, regolamenti, provvedimenti normativi od amministrativi, i rinvii a disposizioni contenute in articoli del medesimo testo unico recanti la numerazione vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, s'intendono effettuati alle norme recanti la nuova numerazione che contengono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni.

L'articolo 2 del decreto contiene anche altre disposizioni di coordinamento: in particolare, come detto, sono state apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al decreto legislativo n. 461 del 1997.

L'articolo 3 reca le abrogazioni espresse di due disposizioni del citato testo unico per le quali l'intervento di coordinamento si può limitare a mere eliminazioni dal testo che, per il resto, rimane identico a quello attualmente vigente. Sempre con l'articolo 3, viene prevista l'eliminazione definitiva della dual income tax, già contemplata dall'art. 5 della legge n. 383 del 2001 che, però, ha fatto salvi

gli incrementi patrimoniali maturati al 30 giugno 2001. Inoltre, viene abrogata la disciplina del decreto legislativo n. 358 del 1997 concernente l'istituzione di un'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie d'impresa relativamente alle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2004. L'articolo 4, da ultimo, prevede la data di entrata in vigore del decreto stesso e alcune disposizioni transitorie.

Per quanto concerne l'art. 1 del decreto legislativo, lo stesso incide profondamente sul testo unico delle imposte sui redditi la cui struttura generale ha subito numerose modifiche.

In particolare nel Titolo I:

* il capo I contiene, come in passato, le disposizioni generali sull'imposta sul reddito delle persone fisiche

* il capo II, accoglie, anch'esso senza modifiche, la disciplina dei redditi fondiari

* il capo III contiene la disciplina dei redditi di capitale, che presenta alcune integrazioni volte a connotare la natura degli strumenti finanziari la cui remunerazione è indeducibile per il soggetto che eroga la remunerazione stessa, nonché la partecipazione al reddito degli utili societari e di taluni contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili

* il capo IV, è riservato ai redditi di lavoro dipendente e non presenta novità

* il capo V viene disciplinato il reddito di lavoro autonomo che, anch'esso, non subisce modifiche

* il capo VI, notevolmente innovato rispetto alla precedente formulazione, accoglie le norme sul reddito d'impresa che è ora determinato secondo le disposizioni della Sezione I del capo II del titolo II, concernenti l'imposta sulle società, salvo le specifiche disposizioni del presente capo

* il capo VII accoglie i redditi diversi nell'ambito dei quali è stata attuata la nuova disciplina per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa concernente le plusvalenze derivanti dalla cessione di taluni contratti di associazione in partecipazione, il cui trattamento fiscale è diversificato a seconda del valore percentuale dell'apporto rispetto al valore del patrimonio netto contabile dell'associante, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari assimilati alle azioni.

Nel Titolo II rubricato "Imposta sul reddito delle società":

* il capo I è riservato alla individuazione dei soggetti passivi dell'Ires, che si identificano con coloro cui si applica attualmente l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e alle disposizioni di carattere generale concernenti la predetta imposta che, in conformità al comma 2, dell'articolo 4 della delega, è determinata applicando all'imponibile un'aliquota unica del 33 per cento

* il capo II, Sez. I, è deputato alla disciplina della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti. In questo ambito sono state attuate le seguenti disposizioni previste dell'articolo 4 della delega:

- la lett. c), concernente la participation exemption, che si sostanzia nella esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi di specifiche condizioni, dispone il connesso recupero a tassazione delle svalutazioni delle predette partecipazioni dedotte nei due periodi d'imposta anteriori alla data di entrata in vigore della nuova disciplina recata dalla riforma

- la lettera d), che prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95 per cento degli utili distribuiti da società con personalità giuridica sia residenti che non residenti nel territorio dello Stato, anche in occasione della liquidazione e deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni

- la lettera e), che dispone l'ineducibilità delle minusvalenze iscritte e la simmetrica indeducibilità di quelle realizzate, relativamente a partecipazioni in società con o senza

personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, che si qualificano per l'esenzione di cui alla predetta lettera c) e l'ineducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione delle predette partecipazioni che si qualificano per l'esenzione

- la lettera f), che prevede la riformulazione dell'articolo 63 del testo unico al fine di escludere il pro-rata di ineducibilità di cui al comma 1 del medesimo articolo nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi di cui, rispettivamente, alle precedenti lettere c) e d), nonché, al ricorrere di specifiche condizioni, la previsione di un nuovo pro-rata di ineducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione di cui alla stessa lettera c), escludendo quelle relative a controllate incluse nel consolidato fiscale e quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci a seguito dell'opzione di cui alla successiva lettera h)
- la lettera g), che attua la thin capitalization limitando, al ricorrere di determinati presupposti, la deducibilità degli oneri finanziari relativi a finanziamenti, erogati o garantiti dal socio che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione non inferiore al prefissato limite percentuale rispetto al capitale sociale, escludendo comunque i finanziamenti assunti dai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e prevedendo la non applicazione della disposizione per i contribuenti i cui ricavi non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore
- la lettera h) che introduce la disposizione denominata consortium relief, che si sostanzia nella facoltà delle società di capitali i cui soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una partecipazione all'interno del range percentuale del capitale sociale specificamente previsto, di optare per il regime di trasparenza fiscale attualmente stabilito per le società di persone, disponendo altresì la possibilità di opzione per tale regime in presenza di soci non residenti solo nel caso in cui nei loro confronti non si applichi alcun prelievo sugli utili distribuiti. E' stata inoltre attuata, la disposizione, sempre prevista nella citata lettera h) concernente l'analoga opzione per le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria esclusivamente composta da persone fisiche il cui volume di ricavi non supera quello previsto per l'applicazione degli studi settore
- la lettera i) che prevede la deducibilità delle componenti negative di reddito forfetariamente determinate, quali le rettifiche dell'attivo e gli accantonamenti a fondi, indipendentemente dal transito dal conto economico al fine di consentire il differimento d'imposta anche se calcolate in sede di destinazione dell'utile.

Il capo II, Sez. II (consolidato nazionale) attua:

* la lettera a) dell'articolo 4 della delega, laddove viene prevista la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'impresa, su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna opportunamente rettificati in base alle disposizioni ivi previste.

Il capo II, Sez. III, (consolidato mondiale) disciplina:

* la lettera b) del citato articolo 4, che prevede la possibilità di determinare in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile per il gruppo esteso anche alle società controllate non residenti sulla base degli stessi principi e criteri previsti per il consolidato nazionale di cui alla lettera a), salvo specifiche disposizioni riservate al consolidato mondiale.

Il capo III, disciplina, senza apportare modifiche, la tassazione degli enti non commerciali residenti.

Il capo IV contiene le disposizioni concernenti le società e gli enti commerciali non residenti che non presentano novità rispetto al passato.

Il capo V contiene, anch'esso senza modifiche, le disposizioni concernenti gli enti non commerciali non residenti.

Il capo VI , attua la lettera n) dell'articolo 4 della delega prevedendo l'opzione e i relativi termini e modalità di esercizio della medesima, per la determinazione forfetaria dell'imposta relativa al reddito derivante dall'utilizzazione delle navi indicate nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il Titolo III contiene le "Disposizioni comuni" e, in particolare:

- il capo I introduce la nozione di stabile organizzazione colmando in tal modo una lacuna esistente nell'ambito delle imposte sui redditi
- il capo II attua la lettera l) dell'articolo 4, riformulando la disciplina del credito per le imposte pagate all'estero, al fine di renderla coerente con i nuovi istituti introdotti dalla disciplina recata dalla riforma, nonché la lettera o) del medesimo articolo 4 che prevede che l'imputazione ai soci residenti del reddito prodotto da società estere controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato sia estesa alle società estere collegate residenti negli stessi Paesi. Sempre in attuazione della predetta lettera o), viene stabilito che, in assenza del requisito del controllo, è imputato al socio, il maggiore tra l'utile di bilancio prima delle imposte ed un utile forfetariamente determinato sulla base di coefficienti di rendimento differenziati per le categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale
- il capo III disciplina le operazioni straordinarie nel cui ambito è attuata la lettera m) dell'articolo 4 che prevede l'abolizione dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 e la possibilità, prevista dallo stesso decreto, di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione;
- il capo IV disciplina le operazioni straordinarie fra soggetti residenti in stati membri diversi dell'Unione europea provvedendo, in conformità alla citata lettera m), a mantenere e razionalizzare i regimi di neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo citato decreto legislativo n. 358 del 1997 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma;
- il capo V contiene le disposizioni concernenti la liquidazione volontaria d'impresa e le procedure concorsuali.

Infine, il Titolo IV accoglie le disposizioni varie, transitorie e finali. L'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, come già detto, ha comportato la necessità di abrogare, integrare e modificare numerose disposizioni del testo unico vigente mentre, relativamente ai nuovi istituti introdotti dalla delega, si è reso necessario inserire numerosi articoli specificamente finalizzati all'attuazione delle nuove norme.

Con riferimento a quanto segnalato dalla Commissione Bilancio della Camera nel proprio parere (reso peraltro in data 27 novembre 2003) relativamente alla opportunità di inserire una disposizione che prevedesse l'obbligo per lo Stato di rimborsare agli enti locali le minori entrate derivanti dalla soppressione del credito d'imposta già previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, del T.U.I.R., si fa presente si è ritenuto, in questa sede, di inserire una disposizione che rinvia, al fine del reperimento delle risorse destinate all'integrale rimborso delle predette minori entrate, alla legge finanziaria.

A ciò provvede il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo, in tal modo, pertanto, potranno essere introdotte, con lo strumento della legge finanziaria, misure agevolative, di natura non tributaria, che abbiano la medesima "efficacia finanziaria", in favore dei medesimi enti locali.

In considerazione del fatto che, mediante tale integrazione, si è seguito nella sostanza, il predetto suggerimento della Commissione Bilancio non è necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge di delega, procedere alla ritrasmissione dello schema di decreto legislativo attuativo.

Di seguito si illustrano, suddivise per materia, le disposizioni della delega, attuate nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi, facendo riferimento ai rispettivi articoli interessati.

I REDDITI DI CAPITALE

Le modifiche arrecate alla norma che individua i proventi qualificabili come redditi di capitali sono due.

La prima riguarda il comma 1 dell'art. 44 ed è collegata con la disciplina di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione contenuta nell'art. 98. Tale disposizione stabilisce che la remunerazione dei finanziamenti, direttamente o indirettamente, erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate eccedenti il rapporto ivi indicato è indeducibile dal reddito imponibile. La lettera e) del comma 1 dell'art. 44, relativa agli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, è stata modificata allo scopo di ricomprendere tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98, qualora questi siano erogati direttamente dal socio o dalle sue parti correlate. Peraltro, è stato espressamente precisato che tale qualificazione compete anche nell'ipotesi in cui tali finanziamenti siano considerati eccedenti il rapporto previsto e, quindi, indeducibili a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La seconda modifica riguarda il comma 2 del medesimo art. 44 e concerne la nozione di azione rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Per comprendere la portata dell'intervento normativo in esame è opportuna qualche precisazione preliminare. Com'è noto la riforma del diritto societario effettuata con il D. Lgs. n. 6 del 2003 ha introdotto nuovi strumenti finanziari e modificato sostanzialmente quelli già esistenti allo scopo di consentire nuove opportunità di investimento e finanziamento. In tale prospettiva il legislatore ha, da un lato, ampliato le categorie delle azioni, consentendo la creazione di azioni con particolari diritti patrimoniali e di voto, e delle obbligazioni, il cui rendimento può essere in parte collegato al risultato economico della società e, dall'altro, creato nuove figure di strumenti finanziari. Tali titoli e strumenti finanziari sono di incerta qualificazione nelle tradizionali categorie dei titoli di debito o di partecipazione, conseguentemente, proprio per dare certezze agli operatori in un campo, come quello finanziario, caratterizzato dalla estrema mobilità della teorica base imponibile, e dalla facilità di spostamento in altri Paesi degli investimenti, essi sono stati assimilati alle azioni dalla lettera a) del comma 1 della norma in esame quando la remunerazione del titolo o dello strumento è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Da ciò consegue che i proventi relativi a tali titoli o strumenti finanziari sono considerati utili e le plus/minusvalenze derivanti dalla loro cessione sono considerate come relative alla cessione di partecipazioni sociali. E' appena il caso di ribadire che la novità non riguarda gli ordinari contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 44, ma solo i titoli e gli altri strumenti finanziari di incerta qualificazione. La lettera b) del comma 2 in esame considera, inoltre, similari alle partecipazioni in una società italiana le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti qualora la relativa remunerazione, se fosse stata corrisposta da una società residente, sarebbe stata assoggettata al regime di totale indeducibilità previsto dall'art. 109, comma 9. Le modifiche alla norma che individua la base imponibile degli utili da partecipazione in società ed enti sono diverse.

Vengono qui concentrate le modifiche più rilevanti alla disciplina dei dividendi percepiti a titolo di reddito di capitale.

Com'è noto il regime di tassazione attualmente vigente è fondato sul principio della "imputazione del dividendo" (c.d. "imputation system") che consiste nel considerare il socio, e non la società, l'effettivo possessore dell'utile societario con la conseguenza che l'imposta assolta dalla società in sede di produzione dell'utile è, per certi aspetti, un mero acconto d'imposta.

L'istituto del credito di imposta, necessario per evitare - in tale sistema di tassazione - la doppia imposizione sugli utili societari si è, però, reso concretamente applicabile solo ai dividendi provenienti da società residenti e non anche per quelli di provenienza estera. Solo nel caso dei dividendi nazionali, infatti, sia la società che produce gli utili, sia i soci cui gli utili stessi vengono distribuiti, sono soggetti passivi d'imposta. Ciò crea il presupposto per la restituzione delle imposte

assolte dall'una agli altri. Per i dividendi relativi a società non residenti, invece, la tassazione dell'utile è, in sede di produzione, di pertinenza di altri Stati, e, quindi, l'applicazione del succitato del meccanismo del credito d'imposta avrebbe potuto comportare, in sede di distribuzione, un rimborso al socio di imposte assolte dalla società in un altro Stato.

Con il provvedimento in esame il sistema dell'imputazione viene abbandonato, eliminando, in particolare, il meccanismo del credito di imposta e adottando il sistema dell'esenzione. Ciò consente di assoggettare sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera al medesimo trattamento consistente, in linea di principio, nella loro esclusione da imposizione in capo al percettore. In tal modo, così come già avviene in molti ordinamenti europei, si afferma il principio secondo cui l'utile viene tassato solo al momento della produzione, in capo alla società che lo produce, e non anche in sede di distribuzione ai soci.

Più specificatamente, per quanto riguarda i dividendi che sono percepiti a titolo di reddito di capitale, va osservato che il regime impositivo delineato dalla norma in esame attua l'articolo 3, comma 1, lett. c), n. 5 della legge n. 80 del 2003 che prevede l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica e, al tempo stesso, tiene conto di quanto previsto dalla successiva lett. d) del medesimo comma 1 del citato art. 3 che prevede il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria.

In particolare, il comma 1 dell'art. 47 stabilisce che gli utili concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio quando non sono soggetti ad un prelievo alla fonte a titolo definitivo.

L'adozione del sistema dell'esclusione del dividendo dall'imponibile del socio tende, come sopra ricordato, a rendere definitivo il prelievo al momento della produzione e, quindi, presuppone una tassazione "congrua" dell'utile societario in capo alla società erogante. In considerazione di ciò, il comma 4 dell'art. 47 prevede l'imponibilità integrale degli utili distribuiti da società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito dei soci per trasparenza ai sensi del comma 1 dell'art. 167 e 168, salvo il caso in cui sia stata data dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello, che dalle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Al fine di evitare abusi nell'utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione, il provvedimento in esame modifica radicalmente il regime fiscale di tali contratti stabilendo che non è deducibile in capo all'associante ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ad essi allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Coerentemente il comma 2 della norma in esame stabilisce che gli utili derivanti da tali contratti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale con cui concorrono alla formazione del medesimo reddito gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad IRES di cui al comma 1 qualora il valore dell'apporto superi determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile, diverse a seconda che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Si è ritenuto di tenere conto del suggerimento, al riguardo, della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, fissando anche il criterio di riferimento per determinare il valore dell'apporto allorché l'associante sia una "impresa minore" di cui all'articolo 66 del TUIR.

Va, inoltre, precisato, con riferimento al parere reso dalla Camera dei Deputati (numero 2 del parere), che il riferimento nel comma 1, lettera e) dell'articolo 44 alla partecipazione "al capitale o al patrimonio" di società o enti e la ridefinizione dei titoli e degli strumenti finanziari similari alle azioni consente già di considerare disciplinati compiutamente dal punto di vista fiscale le azioni, le obbligazioni e i nuovi strumenti finanziari, nonché le partecipazioni di terzi ai patrimoni di destinazione di cui all'articolo 2447-ter del c.c. quando il terzo, attraverso tale partecipazione, assume la qualifica di socio del patrimonio di destinazione. Se il terzo, invece, non assume la qualifica di

socio saremo in presenza di una associazione in partecipazione che le nuove norme disciplinano compiutamente.

Per quanto riguarda, i finanziamenti di cui all'articolo 2447-bis, lettera b), del c.c. la tipologia del contratto stipulato fra le parti consentirà di determinare di volta in volta se, dal punto di vista fiscale, ci si trova di fronte ad un finanziamento o, viceversa, di fronte ad una partecipazione agli utili.

Invece, per i proventi derivanti dalla costituzione di un patrimonio di destinazione di cui all'articolo 2447-bis, lettera a), non v'è dubbio che per la società di costituzione ci troviamo di fronte a proventi che costituiscono reddito d'impresa, le cui modalità di determinazione saranno disciplinate dalle disposizioni riguardanti la determinazione del reddito d'impresa e dal provvedimento che approva i modelli di dichiarazione dei redditi, con le relative istruzioni di compilazione e, pertanto, non si richiede un'apposita norma.

E' stato recepito il suggerimento della Commissione volto a riformulare la previsione contenuta nell'articolo 9 in materia di conferimenti, nonché quello diretto ad inserire fra gli utili le somme derivanti, oltrechè dal recesso del socio, anche dall'esclusione del socio e dal riscatto delle azioni conformemente alle novità introdotte dalla riforma societaria.

I REDDITI DIVERSI

L'intervento riformatore nel settore dei redditi diversi trova la sua giustificazione nell'art. 3, comma 1, lett. c), n. 5 della legge n. 80 del 2003 che prevede l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio dell'impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti della doppia imposizione economica e, al tempo stesso, tiene conto di quanto previsto dalla successiva lett. d) del medesimo comma 1 del citato art. 3 che prevede il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria.

L'indirizzo seguito nella predisposizione del testo del provvedimento in esame mira a raggiungere l'obiettivo fissato dalle suddette disposizioni mantenendo gli stessi criteri di individuazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate già vigenti. Tale discriminazione continua ad avere ragione di esistere poiché solo nel primo caso, quello delle partecipazioni qualificate, la plusvalenze da realizzo concorreranno come redditi diversi a formare il reddito complessivo imponibile soggetto ad imposta progressiva; nel caso delle partecipazioni non qualificate, invece, il mantenimento di un regime fiscale sostitutivo comporta la conservazione del regime di imposizione attualmente previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461 del 1997.

Coerentemente con quanto previsto in sede di individuazione e determinazione dei redditi di capitale, una importante innovazione è stata prevista relativamente ai contratti di associazione in partecipazione che danno luogo a redditi di capitale ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 44. Le cessioni di tali contratti, infatti, comportano il conseguimento di plusvalenze assimilate a quelle relative alla cessione di partecipazioni sociali.

Così come i proventi derivanti da tali contratti sono utili qualora il valore dell'apporto sia superiore a determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile alla data della stipula del contratto, anche i proventi derivanti dalla cessione dei contratti stessi sono considerate come le plusvalenze da realizzo delle partecipazioni quando il valore dell'apporto è superiore a determinate percentuali del valore del patrimonio netto contabile alla data del contratto (ovvero al valore di determinati beni per le "imprese minori"), variabili a seconda che si tratti di società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nel caso delle plusvalenze, però, le percentuali non rilevano solo come "soglie minime" ma anche come "tetti massimi" nel senso che l'assimilazione alle partecipazioni societarie qualificate avviene quando il valore dell'apporto supera la percentuale indicata dalla legge mentre l'assimilazione alle partecipazioni societarie non qualificate avviene quando il medesimo valore non supera la percentuale fissata dal legislatore.

Anche relativamente alla nuova fattispecie del contratto di associazione in partecipazione, quindi, è necessario distinguere tra plusvalenze derivanti da "partecipazioni" qualificate e non qualificate.

Lo stesso non vale per gli strumenti finanziari che sono assimilati alle azioni quando tali strumenti non rappresentano una partecipazione al patrimonio. In tal caso i criteri utilizzati per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate non rilevano e gli strumenti finanziari succitati, sono, per presunzione di legge ricompresi tra le partecipazioni qualificate.

In deroga alla regola di carattere generale secondo cui le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito in misura parziale, il comma 4 del medesimo art. 67 stabilisce che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate se le partecipazioni stesse sono relative a società residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato salvo l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio del diritto d'interpello, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Vista la segnalazione della Commissione finanze della Camera (confronta numero 6, lettera b) del parere) è stata reintrodotta la possibilità, nel caso in cui le minusvalenze superino le plusvalenze tassabili, di riportare in avanti, ma non oltre il quarto periodo d'imposta, le predette minusvalenze

non compensate con le plusvalenze.

Si precisa che per le cessioni di partecipazioni effettuate in data antecedente l'entrata in vigore della Riforma il cui corrispettivo è incassato dopo tale data si applicano le nuove disposizioni

PARTICIPATION EXEMPTION

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 87 in materia di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'esenzione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle tre condizioni previste nella medesima lettera c), ossia la riconducibilità delle partecipazioni alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie con un periodo di ininterrotto possesso delle stesse non inferiore ad un anno, l'esercizio di una effettiva attività commerciale da parte della società partecipata e la residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello individuato nella disciplina delle CFC.

Il comma 1 dell'articolo 87 dispone che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate, se relative ad azioni (comprese le azioni proprie, anche se cedute obbligatoriamente a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma e 2359-ter, c.c. e a norma dell'art. 121 del d.lgs. n. 58/1998), quote di partecipazioni in società di persone commerciali ed enti assimilati di cui all'articolo 5 e in società di cui all'articolo 73; sono escluse dall'esenzione le plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni in società semplici e agli enti ad esse assimilate.

Per quanto riguarda l'individuazione delle ipotesi di "realizzo", il comma 1 del presente articolo rinvia a quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 86; per la determinazione della plusvalenza il rinvio è, invece, effettuato alle modalità di calcolo stabilite nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 86. Tali ultimi commi dispongono che la plusvalenza realizzata è determinata dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, ovvero il valore normale, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. E' opportuno precisare che i costi specificamente inerenti alla cessione di tali partecipazioni, che in base alla legge delega risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli "oneri accessori di diretta imputazione"; ne consegue che l'indeducibilità di tali costi, in base a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 109, non potrà che avvenire in sede di dichiarazione dei redditi mediante una variazione in aumento del reddito di esercizio.

Affinchè la plusvalenza sia esente è necessario il rispetto di tutte le condizioni indicate nelle lettere da a) a d) del medesimo comma 1. In particolare, la lettera a) prevede l'ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. Tale presunzione di cessione opera relativamente alla sola ipotesi di acquisto di una medesima partecipazione effettuato in più tranches qualora uno o più di tali acquisti non soddisfano la condizione minima di possesso richiesta nella lettera a). Diversamente, qualora tutti gli acquisti dovessero soddisfare la condizione indicata sia nella citata lettera a) sia nelle successive lettere da b) a d), l'impresa è libera di individuare il costo di acquisto della partecipazione da contrapporre al valore di realizzo, secondo il metodo di valutazione dei titoli prescelto, non essendo obbligata al rispetto del criterio Lifo previsto nella lettera a).

La lettera b) richiede che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso del periodo di possesso; non è necessario, quindi, che il bilancio risulti approvato dall'assemblea dei soci.

La predetta iscrizione della partecipazione e la sua successiva iscrizione nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, non fa venire meno l'esenzione della plusvalenza realizzata, semprechè siano soddisfatte le altre condizioni previste nell'articolo in commento. Di contro, l'iscrizione della partecipazione nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso tra il circolante dell'attivo patrimoniale preclude qualunque possibilità di applicazione delle disposizioni presenti nell'articolo di cui trattasi anche qualora la partecipazione venga successivamente iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

La lettera c) dispone che la residenza della società partecipata debba necessariamente essere in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati dal decreto emanato per effetto della disciplina contenuta nel comma 4 dell'articolo 167 (CFC); diversamente il soggetto partecipante deve dimostrare, a seguito dell'esercizio dell'interpello effettuato secondo le modalità dal medesimo articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del possesso della partecipazione, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC. Tale dimostrazione può, quindi, essere effettuata sia da coloro che detengono il controllo o il collegamento della partecipazione sia da coloro che detengono partecipazioni diverse da quelle precedenti, prive cioè del controllo o del collegamento.

Infine, la lettera d) richiede che la società partecipata eserciti un'impresa commerciale secondo quanto stabilito dall'articolo 55. Al riguardo viene prevista una presunzione assoluta secondo la quale il predetto requisito viene meno laddove il valore del patrimonio della società partecipata è prevalentemente investito in beni immobili diversi: dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa. Si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria nonché i terreni su cui è svolta l'attività agricola da parte delle imprese indicate nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

I requisiti delle lettere c) e d) sopra rappresentate devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva e prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le cosiddette "*holding*", i requisiti indicati nelle lettere c) e d) devono essere posseduti dalle società indirettamente partecipate da quest'ultime e risultano soddisfatti laddove il valore del patrimonio delle holding sia rappresentato per la maggior parte da società partecipate aventi i predetti requisiti.

Circa il riferimento al *valore del patrimonio*, è opportuno precisare che esso è configurabile non nel valore contabile del patrimonio netto, bensì nel valore corrente del patrimonio stesso. Pertanto, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lett. d), secondo periodo, del comma 1 dell'art. 87 e del comma 5 del medesimo articolo, il confronto da effettuare è tra valore degli immobili in parola e valore dell'intero patrimonio sociale, considerando anche gli avviamenti positivi e negativi anche se non iscritti.

Per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c), il requisito contenuto nella lettera d) si considera sempre soddisfatto.

Ai sensi del comma 3, l'esenzione in argomento si applica anche agli strumenti finanziari simili alle azioni, vale a dire gli strumenti previsti dal comma 6 dell'articolo 2346 del codice civile la cui remunerazione è totalmente ineducibile in quanto interamente ancorata ai risultati economici della società emittente o dell'affare, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. In tali casi, occorre, comunque, che siano rispettate, in quanto compatibili, le condizioni previste nel comma 1.

Il comma 6 stabilisce che alle somme e al valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai nuovi sottoscrittori di azioni o quote, con versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazioni monetaria esenti da imposta si applicano le disposizioni dettate dai commi precedenti per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sempreché quest'ultima possieda i requisiti menzionati nei commi precedenti; diversamente, il predetto plusvalore concorrerà alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare.

Il comma 7 disciplina le ipotesi di recesso, di esclusione e riscatto, di riduzione del capitale

esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società, prevedendo che alla differenza tra le somme o il valore dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve menzionate nel periodo precedente e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione si applica l'esenzione del presente articolo semprechè la partecipazione possenga i requisiti richiesti sopra rappresentati. Per le partecipazioni prive dei requisiti di esenzione il predetto plusvalore, ovvero il minusvalore se realizzato, concorrerà alla formazione del reddito imponibile nel suo intero ammontare. Resta ferma, nelle suddette ipotesi, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 89 per le distribuzioni delle riserve di utile.

DISCIPLINA DEI DIVIDENDI

Le disposizioni contenute nel nuovo articolo 89 in materia di dividendi ed interessi attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile dei dividendi distribuiti da società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, anche in sede di liquidazione, in misura pari al 95% degli stessi; resta ferma la concorrenza integrale dei dividendi distribuiti da società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (CFC).

Il comma 2 dell'articolo 89 dispone che gli utili distribuiti dalle società di capitale e dagli enti commerciali indicati nell'art. 73, comma 1, lettera a) e b) non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del loro ammontare. La stessa esclusione si applica anche alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti erogati dai soci che presentano i requisiti di cui all'articolo 99. Peraltro, è stato espressamente precisato che tale qualificazione compete anche nell'ipotesi in cui i predetti finanziamenti siano considerati eccedenti il rapporto previsto e, quindi, indeducibili a seguito di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La disciplina in argomento si applica anche alle remunerazioni corrisposte con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorchè sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Il comma 3 disciplina la tassazione dei dividendi distribuiti dai non residenti stabilendo che l'esclusione dal reddito imponibile nella misura del 95% si applica anche qualora la distribuzione avvenga da parte delle società non residenti che rispettino le condizioni indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art. 44, della totale indeducibilità delle remunerazioni rinvenibile nell'art. 109, comma 9. Per l'applicazione della predetta esclusione le predette società devono comunque risiedere in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata individuati dal decreto emanato per effetto della disciplina contenuta nel comma 4 dell'articolo 167 (CFC); o se ivi residenti devono dimostrare, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità previste dal medesimo articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o paesi CFC. La disciplina prevista nel presente articolo risulta applicabile anche alle distribuzioni di utili che avvengono da parte delle società residenti in territori o Paesi a fiscalità privilegiata controllate o collegate per la parte che eccede gli utili già imputati ai sensi dell'articolo 167 e 168. Resta ferma la tassazione nel loro intero ammontare degli utili distribuiti dai soggetti residenti in Stati o paesi CFC nei casi diversi da quelli sopra rappresentati.

La tassazione degli utili nella misura del 5%, ovvero nell'intero ammontare, risulta applicabile anche alla distribuzione degli stessi nelle ipotesi di recesso, di esclusione e riscatto, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società residenti e non residenti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto della quota o azione annullata. Tale disposizione, recata dall'art. 89, comma 2, va letta in modo coordinato con l'art. 87, comma 7.

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA IN FORMA INDIVIDUALE E DI SOCIETA' PERSONALE

Con la previsione dell'articolo 59, viene data attuazione al principio contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c), n.6) della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista l'applicazione, in quanto compatibili, ai fini della determinazione del reddito d'impresa di persone fisiche e società personali delle norme relative alla disciplina dell'imposta sul reddito della società, nonché l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti relativamente a partecipazioni sia esse qualificate ovvero non qualificate. Alla disciplina della tassazione dei dividendi percepiti dall'imprenditore individuale risultano comunque applicabili, in base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 56, le disposizioni contenute nell'articolo 89 che regolano la tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti Ires per le quali si rimanda alla relazione del relativo articolo. Il comma 1 dell'articolo 59 stabilisce, infatti, la concorrenza parziale al reddito imponibile degli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dai soggetti Ires di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) attraverso il rinvio esplicito all'articolo 47. Tenendo conto di un suggerimento della Commissione finanze della Camera dei Deputati (confronta numero 5, lettera h) del parere) è stato precisato espressamente, coerentemente con l'impianto della riforma, che gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 44 non concorrono alla formazione del reddito limitatamente al 60 per cento del loro ammontare, a prescindere dall'entità dell'apporto.

INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Gli articoli 96, 97 e 98 attuano, nell'ambito dell'Ires, le previsioni contenute nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della delega che introduce alcune limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi. Le disposizioni dei predetti articoli, peraltro, si applicano anche nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa in forma individuale e di società personale, seppure in coordinamento con le specifiche disposizioni previste per quest'ultimi soggetti dagli articoli 61, 62 e 63.

Dal momento che le limitazioni contenute nei citati articoli 96, 97 e 98 incidono tutte sulla deducibilità degli interessi passivi, è stato previsto un ordine di applicazione delle tre disposizioni, stabilendo che prioritariamente devono applicarsi le disposizioni dell'articolo 98 rubricato "Contrasto all'utilizzo della sottocapitalizzazione", quindi quelle dell'articolo 97 che introduce il pro rata patrimoniale a fronte del possesso di partecipazioni che si connotano per l'esenzione e, da ultimo, quelle dell'articolo 96 che disciplina il cosiddetto pro rata generale di indeducibilità degli interessi passivi.

In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 98 concernenti la *thin capitalization* non

intendono sfavorire l'indebitamento in quanto tale, ma solo quello verso il socio qualificato e le sue parti correlate utilizzato oltre il limite consentito ai fini di pianificazione fiscale. Preliminarmente occorre sottolineare che la disposizione non trova applicazione nell'ipotesi di imprese di piccole dimensioni individuate in quelle i cui proventi caratteristici non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore; tuttavia, la disposizione medesima si applica, in ogni caso, alle società che, pur essendo indicate nel predetto articolo 1 del citato decreto legislativo n. 87 del 1982, esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

Inoltre, non si considerano soci qualificati i soggetti di cui all'articolo 74.

Viene previsto un grado di indebitamento della società nei confronti della totalità dei soci qualificati e delle loro parti correlate o dagli stessi garantito considerato fisiologico e che, conseguentemente, non comporta l'applicazione delle disposizioni limitatrici alla deducibilità degli interessi. Occorre raffrontare l'indebitamento complessivo nei confronti dei soci qualificati e di loro parti correlate o dagli stessi garantito con la quota complessiva di patrimonio netto di pertinenza dei soci medesimi e delle relative parti correlate aumentato degli apporti di capitale effettuati dagli stessi soci o da loro parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) ossia dei contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. Solo se complessivamente la soglia limite stabilita in 1 a 4 (patrimonio netto – indebitamento verso i soci) viene superata, si applica la *thin capitalization*. Peraltro, la lettera q) dell'articolo 4 del decreto, stabilisce in via transitoria che per il primo periodo d'imposta che decorre dal 1° gennaio 2004, il predetto rapporto di 1 a 4 viene, in senso favorevole al contribuente, stabilito in 1 a 5.

La verifica in via preliminare di tale presupposto è coerente con la finalità della disposizione che tende a contrastare, come già detto, la sottocapitalizzazione delle imprese; pertanto, l'indagine circa il grado di capitalizzazione deve necessariamente essere effettuata con riferimento all'importo complessivo di tutti i finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti dai soci qualificati e dalle loro parti correlate. Effettuata questa verifica preliminare, ricorrendo il relativo presupposto di superamento del rapporto, occorre analizzare la situazione dei finanziamenti direttamente o indirettamente erogati o garantiti dai singoli soci qualificati unitamente alle rispettive loro parti correlate, allo scopo di verificare con riferimento a quali soci la soglia limite viene superata. Occorre precisare, come indicato nella lettera d) del comma 3, che ai fini del superamento della soglia prevista (1 a 4), i finanziamenti erogati o garantiti dalla parte correlata si cumulano a quelli erogati o garantiti dal socio qualificato. Vi è, ad ogni modo, la possibilità da parte della società debitrice di dimostrare che l'ammontare dei finanziamenti di cui trattasi sarebbero stati comunque

erogati anche solo sulla base della unica garanzia del patrimonio sociale, nel qual caso le disposizioni limitatrici alla deducibilità degli interessi non trovano applicazione.

La lettera b) del comma 3, fornisce la definizione di parte correlata facendo riferimento alle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e, nella sola ipotesi in cui il socio sia una persona fisica, occorre fare riferimento anche ai finanziamenti erogati o garantiti dal coniuge e dai familiari indicati nel comma 5 dell'articolo 5.

La lettera c) fornisce la nozione di socio qualificato stabilendo che scatta il presupposto in presenza anche di uno solo dei seguenti presupposti:

1. direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il soggetto debitore;
 2. partecipa al capitale sociale dello stesso debitore con una percentuale pari o superiore al 25 per cento, alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue parti correlate.
- In entrambi i casi, il socio è considerato qualificato ai fini di cui trattasi in quanto tali presupposti fanno sì che il suo peso nell'ambito delle decisioni aziendali sia rilevante.

La lettera f) del comma 3 dell'art. 98 prevede che la consistenza media dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati e da loro parti correlate si determina sommando il relativo ammontare complessivo esistente al termine di ogni giornata del periodo d'imposta e dividendo tale somma per il numero dei giorni del periodo stesso. In questo modo si individua l'importo medio annuale ponderato dei finanziamenti in questione. Evidentemente, dal momento che si tratta di individuare l'importo medio del finanziamento, occorrerà riferirsi ai saldi per valuta laddove questi differiscano dai saldi contabili. L'applicazione del tasso medio annuale alla quota di finanziamenti eccedenti la soglia limite è garantita applicando ai finanziamenti eccedenti la soglia limite, il tasso che corrisponde al rapporto tra la remunerazione complessiva dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati e da loro parti correlate maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media degli stessi come sopra determinata.

Va precisato che non concorrono alla determinazione della consistenza i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da loro parti correlate a condizione, tuttavia, che la remunerazione media dei finanziamenti fruttiferi non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale. Il tasso da prendere in considerazione è quello individuato con provvedimento del governatore della banca d'Italia secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 231 e delibera del consiglio direttivo della BCE del 3 febbraio 2000 e di volta in volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, atteso anche in questo caso l'opportunità di riferirsi ad un tasso medio, nell'ipotesi in cui detto tasso di riferimento nel corso del periodo d'imposta dovesse modificarsi occorrerà riferirsi alla sua media aritmetica semplice.

La circostanza che i finanziamenti infruttiferi non concorrono alla determinazione del rapporto patrimonio netto/finanziamento nella sola ipotesi in cui gli altri finanziamenti erogati dal medesimo socio o sua parte correlata abbiano una remunerazione non superiore al tasso di riferimento maggiorato di un punto, nasce dall'esigenza di evitare comportamenti elusivi che potrebbero sostanziarsi mediante contestuale erogazione da parte del socio di finanziamenti infruttiferi e di finanziamenti fruttiferi a tasso talmente elevato da compensare la perdita economica subita dal socio con riferimento ai primi.

La lettera e) del comma 3 fornisce i criteri per individuare l'importo del patrimonio netto da raffrontare a quello del finanziamento per individuare l'eccedenza che dà luogo alla remunerazione indeducibile, prevedendo che il patrimonio netto medesimo, di pertinenza del socio, deve essere aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), vale a dire dei contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi e quindi anche in ipotesi di contratto di associazione in partecipazione così detto misto.

Il patrimonio netto di riferimento, inoltre, va ridotto, tra l'altro, del valore di libro o, se minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 5. Detta diminuzione al patrimonio netto non deve essere effettuata nell'ipotesi di partecipazioni di cui al successivo comma 5, ossia di partecipazioni in soggetti che esercitano attività bancaria ovvero attività compresa tra quelle riservate ai soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Tuttavia tale esclusione non si applica alle partecipazioni in società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni.

In sostanza, si è inteso in questo modo evitare un possibile effetto distorsivo nell'applicazione della regola della *thin capitalization* con indebito vantaggio alle società facenti parte del gruppo. Ed, infatti, come evidente, le eventuali risorse finanziarie conferite dal socio in via permanente al patrimonio della propria società comportano in quest'ultima un incremento del patrimonio netto che costituisce la base del rapporto 1 a 4. Dette risorse potrebbero essere poi utilizzate da parte della società per l'acquisizione sul mercato di partecipazioni in società controllate o collegate ovvero per liberare aumenti di capitale sociale nelle medesime. Queste ultime società controllate o collegate, a loro volta, applicheranno la *thin capitalization* con le regole stabilite nel presente articolo e quindi, raffrontando l'indebitamento nei confronti dei soci, tra cui quello nei confronti della società partecipante, con il proprio patrimonio netto contabile alla cui consistenza potrebbe essersi pervenuti proprio per effetto del conferimento effettuato dalla partecipante con risorse permanenti erogate dai suoi soci. In questo modo, si avrebbe una duplicazione a cascata di patrimonio netto che consentirebbe, in mancanza della disposizione in commento, un non corretto incremento degli interessi passivi deducibili. La circostanza che la società partecipante, di fatto, non abbia contribuito a costituire il patrimonio netto della controllata o collegata, avendo acquisito da terzi il possesso della partecipazione, non è motivo sufficiente per escludere l'applicazione della disposizione in argomento, in quanto il corrispettivo da essa pagato per acquisire sul mercato la partecipazione costituisce comunque, dal punto di vista sostanziale, la restituzione al cedente della quota di patrimonio netto da questi conferito nella partecipata ceduta. La disposizione della lettera e) n. 4. pone dunque rimedio a tale potenziale incoerenza.

Sempre in tema di individuazione del patrimonio netto di riferimento ai fini del rapporto 1 a 4, occorre considerare le perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello cui le stesse si riferiscono non avvenga la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in danaro o in natura. Al riguardo si faccia il seguente esempio:

- esercizio 2002: il bilancio ha chiuso con una perdita di 100;
- esercizio 2003: il bilancio ha chiuso con una perdita di 70;
- esercizio 2004: il bilancio ha chiuso con un utile di 150.
- esercizio 2005: il patrimonio netto di riferimento per l'anno 2005 è quello al 31 dicembre 2004 aumentato di 70 in quanto non rilevano in nessun caso le perdite relative al primo esercizio precedente. Assumendo che l'intero utile di 150 sia destinato a riserva, nessuna altra rettifica dovrà essere apportata al patrimonio netto contabile per determinare quello di riferimento ai fini dell'applicazione della norma in commento. La norma, inoltre, prevede anche l'irrelevanza delle perdite relative al secondo esercizio precedente nella misura in cui le stesse siano però ricoperte entro la data di approvazione del bilancio dal quale si trae il patrimonio netto di riferimento.

Pertanto, assumendo per l'esercizio 2005 una perdita di 150 si avrebbe:

- che tale perdita non determinerà alcuna riduzione del patrimonio netto di riferimento;
- che anche la perdita di 100 relativa all'esercizio 2002 non comporterebbe la riduzione del patrimonio netto di riferimento a condizione però che entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2004, quindi in linea di massima entro aprile 2005, avvenga un conferimento o un versamento a fondo perduto di pari importo da parte di un socio

Va segnalato che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 laddove si prevede che, per le persone fisiche residenti, i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli costituiti a garanzia di finanziamenti sono assoggettati al prelievo del 20 per cento. Tuttavia, la disposizione in parola, è stata eliminata con riferimento ai finanziamenti erogati da soci qualificati e da loro parti correlate, prevedendo un rapporto percentuale che si basa sul totale dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato e da sue parti correlate e sulla parte di essi eccedente la soglia limite di 1 a 4. Solo la parte di finanziamenti che eccede la soglia limite continua a d essere soggetta al la disposizione in argomento. Per tale motivo si è stabilito un meccanismo percentuale forfetario.

Ad esempio:

- Il totale finanziamenti erogati o garantiti dal socio e da sue parti correlate, da individuare secondo le disposizioni dell'articolo 98 è pari a 100 e la quota di finanziamenti eccedenti la soglia è pari a 30, quindi 70 rientra nella soglia limite;
- Il socio qualificato o sua parte correlata hanno rilasciato mediante deposito una garanzia ad un soggetto finanziatore per l'importo di 30.

I proventi corrisposti con riferimento al citato deposito a garanzia sono assoggettati al prelievo del 20 per cento in ragione di 70/100.

Evidentemente il sostituto dovrà continuare ad applicare il prelievo del 20 per cento sull'intero importo dei roventi corrisposti, in quanto all'atto della erogazione degli interessi non è possibile conoscere l'esatto importo cui assoggettare il prelievo. Sarà il percettore che, in sede di dichiarazione dei redditi, potrà richiedere il rimborso della quota trattenuta in eccesso.

La disposizione si applica ai proventi maturati nei periodi di imposta dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

L'articolo 97 disciplina il pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli interessi passivi che è specificamente riferito all'ipotesi in cui l'impresa posseda delle partecipazioni che si qualificano per l'esenzione di cui all'art. 87. Si osserva che gli interessi che soggiacciono alle disposizioni del presente articolo sono quelli che residuano dopo le disposizioni sopra commentate relative all'articolo 98. Non rilevano le partecipazioni che concorrono alla formazione dell'imponibile di gruppo in base alle disposizioni delle sezioni II e III e quelle detenute in società il cui reddito è imputato per trasparenza ai soci in base alle disposizioni dell'articolo 115.

In presenza di partecipazioni rilevanti ai fini del nuovo pro-rata, la partecipante dovrà dunque individuare il valore di libro della partecipata così come risulta dal proprio attivo di stato patrimoniale e raffrontarlo al proprio patrimonio netto contabile ridotto dei crediti per conferimenti ancora da eseguirsi da parte dei soci e delle perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui le stesse si riferiscono non avvenga la loro ricostruzione. Valgono per quest'ultimo aspetto le considerazioni già espresse con riferimento alle disposizioni concernenti la *thin capitalization*. Tutti gli elementi che concorrono alla formazione del rapporto sono quelli ritraibili dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce il periodo d'imposta. Se il patrimonio netto contabile è maggiore del valore di bilancio della partecipazione, non si verifica il presupposto per la rettifica degli oneri finanziari; viceversa, se il patrimonio netto contabile è inferiore al valore di libro della partecipante, occorre procedere come segue:

- individuare l'eccedenza di valore delle partecipazioni rispetto al predetto patrimonio netto contabile;
- calcolare il residuo attivo di bilancio, costituito dalla differenza tra il totale attivo della situazione patrimoniale, ridotto dei debiti commerciali e del patrimonio netto così come rettificato al fine di determinare l'eccedenza del valore delle partecipazioni;
- reportare l'eccedenza delle partecipazioni esenti non finanziata dal patrimonio netto con il

residuo attivo di bilancio. Ne emerge una percentuale;

- applicare la predetta percentuale al totale degli interessi passivi al netto di quelli attivi per individuare la quota di essi indeducibile.

Con la scelta di attribuire rilevanza ai fini del rapporto in argomento ai debiti commerciali, si è inteso evitare che i termini di pagamento praticati dall'impresa nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi assumesse una valenza fiscale. In particolare la norma intende evitare la convenienza a contenere l'indebitamento finanziario mediante un corrispondente aumento dell'indebitamento commerciale ottenuto con l'allungamento dei termini di pagamento. Solo l'indebitamento finanziario infatti è produttivo di oneri finanziari espliciti che in quanto tali rilevano ai fini dell'applicazione della norma in commento. Al contrario l'elemento finanziario connesso al termine di pagamento influenza il prezzo dei beni e servizi acquistati solo implicitamente e pertanto non subisce l'effetto del pro rata patrimoniale.

Nel comma 2 è prevista una disposizione che intende eliminare eventuali incongruità che si potrebbero verificare nell'ipotesi in cui la partecipazione che non ha concorso alla formazione del pro-rata in quanto assoggettata a tassazione nell'ambito del gruppo ovvero il cui reddito è imputato ai soci per trasparenza, dovesse essere ceduta. Se la cessione avviene entro il terzo anno successivo all'acquisto, il reddito imponibile nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione della partecipazione è rettificato in aumento di un importo pari a quello degli interessi passivi che si sarebbero stati resi indeducibili nell'ipotesi in cui dette partecipazioni avessero concorso alla formazione del pro rata. La ripresa a tassazione avviene in sede di Unico con riferimento al periodo d'imposta in cui si verifica la circostanza sopra indicata.

Da ultimo, l'articolo 96, che disciplina il pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi già presente nell'ordinamento tributario, viene integrato nel comma 2, per disciplinare le modalità di partecipazione al rapporto di deducibilità delle plusvalenze esenti a seguito della cessione di partecipazioni che si connotano per l'esenzione di cui all'art. 87 e dei dividendi che, per effetto della riforma, concorrono solo parzialmente alla formazione dell'imponibile. Tali componenti rilevano sia al numeratore che al denominatore del rapporto. Per tale motivo, coerentemente, al comma 5 dell'articolo 109 viene aggiunto l'ultimo periodo che, in diretta correlazione con l'articolo 96 che disciplina il pro-rata di indeducibilità degli interessi passivi, stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni esenti di cui all'articolo 87 non hanno ripercussioni sul pro rata generale di indeducibilità. Occorre precisare che gli interessi soggetti a tale rapporto sono quelli che residuano dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 già illustrati.

Come già detto le disposizioni contenute negli articoli 96, 97 e 98 si applicano anche alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa e alle società di persone commerciali.

L'articolo 62 stabilisce, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 58, comma 2, che le partecipazioni esenti parzialmente rilevano ai fini della determinazione del meccanismo di individuazione del pro rata patrimoniale di cui all'articolo 97 per il solo 60 per cento.

Il successivo articolo 63 fornisce una precisazione con riferimento all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 98 che disciplina il meccanismo di indeducibilità degli interessi passivi concernenti finanziamenti erogati o garantiti dal socio e da sue parti correlate. Nell'ipotesi di persona fisica esercente attività d'impresa in forma individuale, il riferimento al socio è da intendersi al titolare dell'impresa e nelle imprese familiari anche ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 5, vale a dire al coniuge nonché ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

NORME GENERALI SUI COMPONENTI DEL REDDITO D'IMPRESA

L'art. 109 reca norme generali sui componenti del reddito d'impresa. Le novità rispetto alla precedente normativa contenuta nell'art. 75 del tuir sono essenzialmente rappresentate da:- "disinquinamento" del bilancio; - deducibilità dei componenti negativi connessi a proventi esclusi;- tassazione per cassa degli interessi di mora; - regime di deducibilità della remunerazione relativa a strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Disinquinamento del bilancio.

L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2426 c.c. ad opera della riforma del diritto societario non consentirà più di imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente per motivi fiscali.

Dal punto di vista degli effetti tributari di tale abrogazione, ci si è posti il problema di stabilire se e come queste opportunità potessero ancora essere mantenute ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Durante i lavori è emersa però una questione prioritaria relativa alla identificazione delle opportunità fiscali in questione. Al riguardo, sono emerse due tesi: una, più ampia, riconduce a questa nozione sia le misure aventi esplicita finalità sovvenzionale, sia i regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo; l'altra, più restrittiva, limita l'ambito di dette opportunità solo alle prime, e cioè solo alle misure sovvenzionali.

E' prevalsa l'impostazione più ampia, in base alle seguenti considerazioni. In primo luogo, si è osservato che in questo senso è stata finora interpretata e applicata la disciplina dell'abrogato comma 2 dell'articolo 2426 del c.c. e che, pertanto, non sarebbe coerente, ora che non si deve più inquinare il bilancio, immaginare un ambito più ristretto, limitato, cioè, alle sole norme sovvenzionali. In secondo luogo, si è rilevato che le misure forfetarie sono applicabili anche dalle imprese che non redigono il bilancio o che lo redigono senza doversi attenere alle disposizioni della IV Direttiva. La terza, ma fondamentale considerazione, ha riguardato la finalità delle forfetizzazioni: è emerso chiaramente che le misure di forfetizzazione, pur non essendo agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal legislatore e hanno comunque la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione quale, appunto, quella delle valutazioni. Esse rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti (laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico), sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio.

Quanto alle modalità per mantenere in vita tali misure senza inquinare il bilancio, sono state avanzate due possibili soluzioni. La prima consentirebbe la fruizione di queste opportunità sulla base della loro segnalazione in un apposito prospetto, senza porre vincoli di sospensione d'imposta neanche sulle riserve del patrimonio netto, al fine di evitare la permanenza di interferenze fiscali sul bilancio (non solo sulle sue poste di conto economico, ma anche sull'utilizzo delle voci del netto patrimoniale). La seconda - in linea con una impostazione più tradizionale - imporrebbe di considerare in sospensione d'imposta un corrispondente ammontare di utili e riserve, muovendo dalla esigenza di condizionare la fruizione dell'opportunità e, quindi, della detassazione dell'utile, al mantenimento dell'utile stesso nell'economia dell'impresa e di evitare così la distribuzione di dividendi che non hanno subito alcun prelievo a carico della società erogante. La soluzione prescelta con la norma che si propone (art. 109, comma 4) contempera queste due posizioni.

Viene previsto, infatti, che i benefici fiscali possano essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare, attraverso l'esposizione in un prospetto riconciliativo che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell'economia dell'impresa (vale a dire non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a conto economico.

Conseguentemente, l'impresa è libera di distribuire utili e riserve eccedenti, ma incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di patrimonio netto che funge da copertura dei benefici fiscali. Va sottolineato che la sospensione d'imposta è realizzata, nella norma che si intende proporre, per "massa", e cioè senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio. In tal modo, viene rispettata l'esigenza di evitare, come detto, qualsiasi interferenza del sistema fiscale non solo con le poste del conto economico, ma anche con quelle del netto patrimoniale.

Infine, è parso opportuno proporre una norma di tipo transitorio, recata dall'art. 4, lett. h), del decreto legislativo, in base alla quale le disposizioni dell'art. 109, comma 4, del tuir si applicano anche alle rettifiche e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto del secondo comma dell'articolo 2426 del codice civile (ovvero nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data) e espunti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto. Ciò per evitare che il disinquinamento dei bilanci che sarà effettuato per effetto, appunto, dell'entrata in vigore del decreto legislativo recante la riforma del diritto societario, comporti l'emersione di basi imponibili, effetto non voluto dalla riforma stessa.

Una volta stabilito l'intervento più importante da effettuare per realizzare il predetto disinquinamento (vale a dire quello sull'articolo 109), sono state esaminate tutte le altre disposizioni del tuir relative alla determinazione del reddito d'impresa al fine di stabilire quali interventi si rendano necessari per assicurare la coerenza del sistema. Tenuto conto che molte disposizioni fanno riferimento al bilancio, alle riserve e agli accantonamenti, è stato necessario stabilire il principio logico in base al quale si è ritenuto opportuno modificare una di queste disposizione piuttosto che un'altra. A tal fine, va tenuto presente che, nonostante la riforma del diritto societario, resta invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico. Conseguentemente, il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico. Erano, invece, certamente da modificare le disposizioni che consentono la deduzione "a condizione" che una certa voce "sia stata accantonata in apposita riserva", come, ad esempio, l'articolo 67, comma 3, l'articolo 70, comma 2-bis, l'articolo 71, commi 1 e 3, e l'articolo 73, comma 3, del previgente tuir. A questi criteri ci si è attenuti per effettuare i relativi interventi di coordinamento.

Deducibilità dei componenti negativi

L'art. 109, comma 5, stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Giova porre l'attenzione alla locuzione "in quanto esclusi" al fine di osservare che il riferimento è, ad esempio, ai dividendi per i quali, quindi, simmetricamente all'imponibilità parziale, è riconosciuta la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione della partecipazione.

Interessi di mora

Il decreto legislativo n. 231 dell'ottobre 2002, in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto sostanziali modifiche al sistema delle transazioni commerciali. Le nuove regole riguardano imprese e professionisti e si applicano ai contratti stipulati a decorrere dall'8 agosto 2002.

L'art. 109, comma 7, modifica la disciplina del reddito d'impresa relativamente al trattamento degli interessi di mora al fine di evitare problemi applicativi per la generalità dei contribuenti interessati. Viene stabilito, infatti, che la tassazione di tali proventi, nonché la deducibilità degli stessi, avviene

secondo il principio di cassa.

La modifica legislativa opera anche nei confronti delle imprese minori di cui all'art. 66 del tuir per effetto del richiamo all'art. 109 contenuto nel medesimo art. 66. L'art. 4, lett. i), del decreto legislativo, tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga a quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, che le modifiche decorrono dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002, in considerazione del fatto che le nuove disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 231 del 2002 si applicano, come ricordato, ai contratti stipulati a decorrere da tale data. Vengono, inoltre, fatti salvi i comportamenti adottati - sulla base del tuir antecedente le modifiche apportate dal presente decreto - dalla predetta data e fino all'entrata in vigore della riforma

Regime di deducibilità della remunerazione di strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione.

Il comma 9 dell'art. 109 integra il regime di deducibilità fiscale, in capo al soggetto erogante, della remunerazione degli strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione allorché, per questi ultimi, sia previsto un apporto di capitale o misto. Al fine di evitare la distribuzione "occulta" di utili sotto forma di interessi o altri proventi deducibili, il comma 9, lett. a), del predetto articolo, dispone l'indeducibilità di qualunque forma di remunerazione che venga riconosciuta con riguardo a titoli o a strumenti finanziari comunque denominati, per la quota della remunerazione stessa che risulti variabile in relazione ai risultati economici della società erogante, di altra società appartenente allo stesso gruppo ovvero anche di un solo affare. L'indeducibilità si determina soltanto nei casi in cui le remunerazioni dello strumento finanziario "comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente...": ad esempio, nel caso in cui agli obbligazionisti venga garantita, come una remunerazione anche aggiuntiva, una percentuale degli utili. Pertanto, l'indeducibilità non è estesa ai proventi per i quali la connessione con i risultati economici dell'impresa riguardi unicamente l'an, ma non il quantum, della corresponsione dei proventi e/o del rimborso ai sottoscrittori (come nel caso dei titoli con tasso di rendimento prestabilito, per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura sia subordinato all'esistenza di utili ovvero alla effettiva distribuzione di dividendi da parte dell'emittente o di altra società del gruppo). Inoltre, il legame con i risultati della società andrebbe riferito ai redditi coevi; si esclude, cioè, l'indeducibilità degli oneri relativi a quei titoli il cui rendimento è ancorato, in qualche modo, a risultati pregressi (ad es. alla media dell'ultimo triennio).

Circa il contenuto della norma, si precisa che: - il riferimento alle società del gruppo deriva dall'esigenza di tenere conto della sostanza economica dell'impresa, indipendentemente dalla sua articolazione in diversi soggetti giuridici;- la previsione di indeducibilità è stata estesa anche ai titoli emessi in relazione ad un singolo affare.

La nuova disciplina civilistica prevede, infatti, la possibilità di emettere strumenti finanziari connessi con un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

L'indeducibilità in capo all'erogante riguarda solo la "parte variabile e incerta" della remunerazione e non anche l'eventuale quota di interessi predeterminati o determinabili in misura certa in funzione di parametri oggettivi diversi dall'andamento economico della società, di altre società del gruppo ovvero dell'affare.

L'art. 109, comma 9, lett. b), stabilisce l'indeducibilità della remunerazione relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto (capitale e opere o servizi). Resta fermo che, nell'ipotesi in cui vengano emessi strumenti finanziari, le remunerazioni ad essi spettanti ricadono nella disposizione recata dalla lettera a) del medesimo comma 9.

NORME GENERALI SULLE VALUTAZIONI

L'art. 110 reca norme generali sulle valutazioni. La novità di rilievo contenuta in tale disposizione è da ricercarsi ai commi 3 e 4 relativi alle operazioni in valuta.

Giova ricordare, al riguardo, che il nuovo diritto societario ha apportato modifiche anche ai criteri di valutazione di crediti e debiti in valuta.

Infatti, l'art. 2426, primo comma, n. 8-bis, concernente i criteri di valutazione, prevede che "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite sui cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.

Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole". Al riguardo, si osserva che la norma sembra essere assai ampia (attività e passività in valuta), tale da ricomprendere anche attività non monetarie.

Inoltre, non viene dato alcuna rilevanza all'esistenza di eventuali operazioni per la copertura del rischio di cambio. Tuttavia, ai fini dell'adeguamento della disciplina concernente la determinazione del reddito d'impresa, la questione appare rilevante solo con riferimento alle poste monetarie ed è in ogni caso opportuno tenere conto dell'esistenza di eventuali operazioni di copertura.

Conseguentemente, va ricordato che le disposizioni del previgente tur che nell'ambito del reddito d'impresa riguardano la valutazione o gli effetti della valutazione delle poste in valuta sono:ù

- l'art. 72, che consente un accantonamento per rischi di cambio "nel limite della differenza negativa del saldo dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni, e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio e il saldo degli stessi secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente più prossimo". Questa disposizione non è compatibile con la nuova previsione civilistica perché consente solo svalutazioni nette e mantiene le rivalutazioni nette implicite, non distingue tra immobilizzazioni e circolante e fa riferimento al cambio dell'ultimo mese e non dell'ultimo giorno;- l'art.76, comma 2, secondo periodo, secondo il quale la conversione in lire dei saldi di conto di stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio di chiusura dell'esercizio e la differenza rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorre a formare il reddito fino al suo realizzo. L'ambito di applicazione di questa norma non sembra interferire con la nuova previsione civilistica in quanto il rischio di cambio della stabile organizzazione atiene al suo intero patrimonio netto e non a specifiche poste;

- l'art. 76, comma 2, terzo periodo, secondo il quale " la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio anche sotto forma di obbligazioni o titoli similari, è consentita se effettuata per la totalità di essi." La norma prosegue prevedendo l'irrelevanza dei debiti e dei crediti assistiti da copertura del rischio di cambio. Questa norma sembra più vicina alla nuova previsione civilistica;

- l'art.76, comma 2, quarto periodo, secondo il quale "Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti". Neppure questa norma sembra confliggere con la nuova disposizioni civilistica traducendosi in una particolare modalità di sua applicazione in quanto la conversione riguarda i saldi dei conti tenuti in valuta e non le singole operazioni.

E' sembrato, quindi, opportuno procedere all'abrogazione del previgente articolo 72, nonché all'inserimento nell'articolo 110 di due ulteriori commi volti a tener conto della nuova disciplina civilistica. Le nuove previsioni dell'articolo 110, commi 3 e 4, stabiliscono che la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni o di strumenti similari, non iscritti fra le immobilizzazioni deve

riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda, invece, le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni e di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni, esse sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente.

Infine, è stato stabilito che la minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA NELLE SOCIETÀ DI CAPITALE

Le disposizioni contenute nell'articolo 115 attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista la facoltà delle società i cui soci siano costituiti da società di capitale con una partecipazione ciascuna non inferiore al 10% di optare per il regime fiscale della "trasparenza", già applicato alle società di persone; tale opzione risulta essere consentita anche qualora nei confronti di eventuali soci non residenti non risulti applicabile alcuna ritenuta sugli utili distribuiti dalla partecipata residente.

Il comma 1 dell'articolo 115 prevede, infatti, che esercitando l'opzione per il regime di trasparenza fiscale nelle forme previste dal comma 4, il reddito imponibile delle società di capitale di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 al cui capitale partecipano società della medesima natura giuridica con una percentuale dei diritti di voto per ciascuna società esercitabili nell'assemblea generale dei soci e di partecipazioni agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento è imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili indipendentemente dalla percezione degli stessi. L'opzione non può essere esercitata qualora la società partecipata abbia emesso strumenti partecipativi previsti nell'ultimo comma dell'articolo 2346 del codice civile ovvero abbia optato per il consolidato nazionale ovvero mondiale.

Il comma 2 stabilisce la possibilità per la società trasparente di optare per la disciplina di cui trattasi solo nel caso in cui nei confronti del socio non residente non vi sia obbligo della ritenuta sui dividendi distribuiti al medesimo socio, come, ad esempio, nell'ipotesi di distribuzione dei dividendi prevista nel comma 3 dell'art. 27-bis del Dpr. n. 600/73.

L'opzione, ai sensi del comma 4, è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società; la comunicazione è effettuata all'amministrazione finanziaria secondo le modalità che verranno individuate con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi del comma 6, il venir meno delle condizioni necessarie per l'esercizio della opzione, comporta la cessazione dell'efficacia della stessa a partire dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata; viene previsto, comunque, che il mutamento della compagine sociale con ingresso di nuovi soci aventi i requisiti previsti nei commi 1 e 2 non comporta il venir meno della disciplina in argomento.

Il comma 3 disciplina l'imputazione del reddito imponibile (reddito o perdita di esercizio) ai soci partecipanti nei periodi d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata.

Le eventuali perdite della società partecipata relative a esercizi precedenti a quello di opzione riducono il reddito formatosi in capo alla predetta società nel periodo c.d. di "trasparenza" secondo le ordinarie regole del riporto previste dal Tuir. La norma, infatti, al comma 1 si riferisce al reddito imponibile da imputare ai soci che deve intendersi già al netto delle perdite pregresse. Per quanto concerne le perdite realizzate nel periodo di trasparenza da parte della società partecipata, il comma 3 dispone che le stesse sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata risultante prima della copertura della perdita. Per la quota eccedente tale limite non è ammessa alcuna imputazione in capo al socio con la conseguenza che le eventuali coperture delle perdite eccedenti mediante versamenti da parte dei soci producono un aumento del costo fiscale della partecipazione posseduta dai soci stessi.

Inoltre, le ritenute operate a titolo di acconto sui redditi della società partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci in base alla propria percentuale di partecipazione agli utili. Il comma 5, invece, stabilisce il principio secondo il quale l'opzione esercitata non modifica il regime di tassazione in capo ai soci in relazione alla distribuzione delle riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di

capitale. Nel medesimo comma viene stabilita una presunzione relativa in base alla quale si considerano distribuiti prioritariamente gli utili imputati ai soci per trasparenza; l'assemblea dei soci, infatti, può stabilire al riguardo una diversa priorità. In caso di coperture di perdite viene, invece, stabilita una presunzione assoluta in base alla quale si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci per trasparenza.

Il comma 7 disciplina gli obblighi degli acconti stabilendo che nel primo esercizio di opzione permane l'obbligo dell'acconto anche in capo alla società partecipata, mentre in caso di cessazione del regime di trasparenza per la società partecipata e i suoi soci si applicano le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 126 in materia di consolidato nazionale. Infine, in caso di mancato rinnovo dell'opzione la società partecipata e i suoi soci dovranno determinare l'acconto senza considerare gli effetti dell'opzione stessa. In tema di solidarietà dell'imposta da pagare in capo ai soci, il comma 8 stabilisce un principio, contemplato dalla delega, secondo il quale la società partecipata è solidamente responsabile per le imposte, sanzioni e interessi dovuti dai soci in relazione al relativo reddito imputato per trasparenza.

Il comma 11 disciplina l'ipotesi in cui il socio ha dedotto delle svalutazioni prima dell'opzione della trasparenza per effetto di perdite realizzate in capo alla partecipata (società trasparente) a seguito di rettifiche di valore o accantonamenti a fondi non deducibili. In tal caso la disposizione ivi prevista evita che il socio possa ottenere un duplice beneficio: una prima volta mediante una deduzione già effettuata delle svalutazioni e una seconda volta mediante l'imputazione per trasparenza di un reddito ridotto delle eventuali variazioni in diminuzione operate dalla società trasparente a seguito, ad esempio, dell'utilizzo dei fondi già tassati. Pertanto, il socio, in tale ipotesi deve rideterminare il reddito imponibile oggetto di imputazione per trasparenza rettificando i valori patrimoniali della società partecipata secondo le modalità previste dall'articolo 128 in materia di consolidato nazionale, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni riprese a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione e nei nove precedenti.

Il comma 12 applica il principio già previsto per le società di persone commerciali secondo il quale il costo della partecipazione -in tal caso iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie- è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate ai soci ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti. Infine, il comma 10 estende l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 40 del Dpr. n. 600/73, riguardante le procedure di rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società di persone commerciali, anche a quelle presentate dalla società partecipata il cui reddito è imputato per "trasparenza" ai soci in base al presente articolo.

LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIETARIA

Le disposizioni contenute nell'articolo 116 attuano il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista una opzione, analoga a quella contenuta nell'art. 115, per l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che rientrano nell'ambito degli studi di settore i cui soci siano composti esclusivamente da persone fisiche. A differenza di quanto disposto nell'art. 115, l'opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria non presuppone i requisiti indicati al comma 1 del predetto art. 115.

Il comma 1 del presente articolo prevede, infatti, la possibilità dell'opzione della c.d. "trasparenza" di cui all'articolo 115 per il reddito complessivo prodotto dalle società a responsabilità limitata i cui proventi dell'attività caratteristica non superano le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.

Ulteriore condizione necessaria affinché vi sia l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è che il numero dei soci non sia superiore a 10 o 20, rispettivamente, in caso di società a responsabilità limitata ovvero società cooperativa. In caso di possesso da parte della società partecipata di partecipazioni che fruiscono dell'esenzione sulle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 87, l'opzione non può essere esercitata e, laddove esercitata, essa perde efficacia nel periodo in cui si la partecipazione precedentemente acquistata soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 87.

Ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 115 relative all'imputazione ai soci partecipanti delle perdite prodotte dalla partecipata e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8.

CONSOLIDATO NAZIONALE

L'introduzione della tassazione consolidata concretizza il naturale riconoscimento fiscale del gruppo di imprese ed è atta a rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione europea. Il gruppo, infatti, costituisce da oramai molto tempo un fenomeno di notevole rilevanza, sia a livello nazionale che internazionale, che l'ordinamento tributario italiano, contrariamente agli altri sistemi fiscali dei Paesi più evoluti, ha faticato a riconoscere. L'introduzione del regime di tassazione consolidata oltre ai propositi testé citati ha, tra l'altro, l'obiettivo:

- di porsi quale naturale correttivo all'ineducibilità delle minusvalenze su partecipazioni, consentendo la possibilità di utilizzare immediatamente le perdite fiscali delle società partecipanti in diminuzione dei redditi posseduti dalle altre società del gruppo;
- di introdurre, in modo organico e permanente, uno strumento idoneo a dare soluzione al problema dell'accumulo dei crediti d'imposta derivanti dalle dichiarazioni dei redditi. Infatti, nell'ambito dei gruppi è frequente, dati gli attuali meccanismi di prelievo anticipato delle imposte (ritenute, acconti, ecc.), che soprattutto le "holdings" si trovino a liquidare fisiologicamente eccedenze di Irpeg;
- di superare le complessità fiscali che derivano da operazioni (fusioni, scissioni, ecc.) poste in essere dai "gruppi" per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse società che compongono il "gruppo" stesso e che, in taluni casi, perseguono fini prevalentemente elusivi, al pari di quelle che trasferiscono quote di utili a società in perdita attraverso transazioni fittizie (contratti di locazione immobiliare, cessioni infragruppo a prezzi diversi da quelli "normali"; fatture per prestazioni di servizio mai effettuate, ecc.) in frode al fisco. L'introduzione del consolidato fiscale contribuisce, pertanto, a tenere distinti comportamenti chiaramente "patologici", perché miranti ad eludere in maniera artificiosa il pagamento delle imposte, da comportamenti che invece sono "fisiologici" per la vita del gruppo perché riconducibili all'unitarietà del soggetto economico, favorendo, nel contempo, l'espansione aziendale.

Il modello adottato per la tassazione di gruppo è quello nel quale vi è una unica base imponibile e, pertanto, un'unica dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato (*Fiscal Unit*). Conseguentemente, come già premesso, i gruppi d'impresa possono beneficiare della compensazione tra redditi e perdite fiscali di gruppo. Tale modello è seguito in Francia, Danimarca, Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo, in futuro Australia e Giappone. Questo modello si caratterizza per la sua semplicità, per la minima esigenza di disposizioni antielusive, per la possibilità di prevedere la neutralità di transazioni infragruppo per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi. In tal modo, alla flessibilità offerta dalla *participation exemption* per i trasferimenti di partecipazione se ne aggiunge all'interno del gruppo un'altra in grado di togliere ogni ostacolo fiscale alla migliore allocazione delle risorse all'interno del gruppo. Il presente decreto regola la materia del consolidato fiscale introducendo nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi gli articoli da 117 a 142. Sono stati previsti due sistemi di consolidamento: uno tra società residenti (consolidato nazionale - articoli da 117 a 129), l'altro anche per le società non residenti (consolidato mondiale - articoli da 130 a 142). Relativamente all'imposizione sul reddito delle società che adottano il consolidato nazionale la riforma si articola sulla base dei seguenti aspetti fondamentali:

- l'appartenenza al gruppo dipende innanzitutto dal requisito del controllo di diritto detenuto dalla società o ente controllante. In altri termini, ai fini del consolidato fiscale, si considerano controllate le società in cui la capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale richiamata nell'articolo 2346 del codice civile. A tal fine, si è preferito stabilire di tenere conto anche dell'effetto demoltiplicatore derivante dalla catena societaria in modo da considerare esclusivamente l'effettiva partecipazione al capitale sociale e agli utili della controllante. Si tratta evidentemente di due requisiti concorrenti. Conseguentemente, ai fini del consolidato dovranno essere prese in considerazione le partecipazioni detenute in piena proprietà. I

requisiti minimi richiesti di partecipazione sia al capitale che agli utili della partecipata devono verificarsi ininterrottamente sin dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si opta per il consolidato;

- la capogruppo deve essere un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società residente oppure con stabile organizzazione in Italia; le controllate sono necessariamente società di capitali residenti nel territorio dello Stato;

- il consolidato non è consentito alle controllate che adottano regimi fiscali particolari secondo i quali non trovano riscontro l'applicazione dell'aliquota unica del 33 per cento. In proposito, pertanto, la ratio dell'esclusione è stata ravvisata non già nella diversità delle attività economiche svolte (i cui limiti, peraltro, sono ben difficili da determinarsi all'interno di un gruppo), bensì a trattamenti tributari differenziati per effetto di una diversa aliquota d'imposta. Non possono, altresì, partecipare al consolidato le società soggette a fallimento o liquidazione coatta amministrativa

- le società partecipanti al consolidato devono avere identità di esercizio sociale. In tal caso, va precisato che per identità dell'esercizio sociale, il legislatore ha voluto coerentemente intendere identità di chiusura del periodo d'imposta e, quindi, consentire alle società di nuova costituzione di optare per il consolidato, ove ricorrano i requisiti richiesti dalla disciplina, sin dal primo esercizio. È evidente che, nell'ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare, qualora la costituzione delle società avvenga dopo il 30 giugno, l'esercizio dell'opzione non può che valere dal periodo d'imposta successivo a quello di costituzione: ciò in quanto è previsto che l'opzione va comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il 30 giugno dell'esercizio in cui ha inizio la tassazione di gruppo. Nei casi di fusione, scissione (tra società del gruppo) e liquidazione volontaria l'opzione non perde efficacia. Conseguentemente, in tal caso, le società interessate a tali operazioni continuano a far parte del consolidato fiscale, anche per i periodi d'imposta che si determinano all'interno dello stesso esercizio sociale. A tal fine, è demandato al decreto attuativo delle disposizioni sul consolidato nazionale, la determinazione delle modalità e degli adempimenti formali da porre in essere per arrivare alla formazione del reddito complessivo globale

- l'opzione per la tassazione di gruppo è una facoltà discrezionalmente esercitabile da parte delle società interessate per un periodo irrevocabile di tre anni, salvo ovviamente il caso di uscita dal gruppo per il venir meno del requisito del controllo. Dal consolidato fiscale nazionale, pertanto, possono essere escluse alcune imprese pur soggette a controllo di diritto. L'esercizio dell'opzione va effettuato congiuntamente da ciascuna controllata e dall'ente o società controllante. Si avranno, pertanto, tante opzioni a coppia quante sono le società controllate che esercitano la facoltà. Comunque, nel caso in cui la controllante eserciti l'opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa è unico: il reddito complessivo positivo e negativo non è suddiviso in tanti consolidati quante sono le opzioni, ma tutte le società che hanno esercitato l'opzione bilaterale con la controllante adottano con quest'ultima un consolidato unico. È, tuttavia, evidente che, proprio in ragione del rapporto che ha natura bilaterale, all'interno dei gruppi potranno generarsi più consolidati, con l'unico limite che la società non può partecipare a due opzioni in qualità di consolidante e di consolidata. La legge delega aveva fissato in un periodo non inferiore a tre esercizi il vincolo del consolidato. Il presente decreto prevede, invece, che il vincolo permanga tassativamente per un triennio. La modifica, pur di natura sostanziale, ha, di fatto, i contenuti tipici di una modifica formale: la previsione di un vincolo non inferiore ai tre anni, per gli effetti che ne conseguono, avrebbe quasi certamente comportato per i gruppi la scelta di limitare la tassazione consolidata ad un triennio salvo successivamente rinnovare l'opzione di triennio in triennio. Il vincolo triennale richiesto per poter attivare il consolidato "di gruppo" è riconducibile a una logica di cautela fiscale affinché non si renda particolarmente agevole la partecipazione a tale procedura per quei soggetti che solo occasionalmente e temporaneamente "transitano" all'interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura. Nell'articolo 4 del decreto in commento è prevista, al riguardo, una disposizione che mitiga

L'obbligazione triennale nel caso di mutamento delle disposizioni per la determinazione del reddito d'impresa a seguito dell'adeguamento delle stesse ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. Come noto, infatti, il sistema tributario italiano si basa sul principio di derivazione dell'imponibile dall'utile economico e, quindi, è in stretta connessione con le risultanze del bilancio: queste ultime, non solo sono state modificate dalla riforma del diritto societario, ma saranno oggetto di ulteriori interventi a seguito dell'attuazione della citata direttiva che introdurrà le valutazioni degli strumenti finanziari a valore di mercato e l'ingresso degli IAS, cioè dei principi internazionali per la redazione dei bilanci consolidati. Gli IAS cambieranno notevolmente il sistema di rilevazione del patrimonio e degli utili, in quanto non più ispirati a individuare una ricchezza prudentemente attribuibile ai soci, ma volti a fornire informazioni agli investitori sulla reale dimensione del patrimonio della società e, quindi, a far emergere le plusvalenze latenti nell'impresa. L'introduzione di "regole" così innovative che stravolgeranno i principi di redazione del bilancio e che potrebbero avere effetti sui risultati fiscali ha indotto il legislatore delegato ad introdurre una norma transitoria con la quale "liberare" le società consolidate dal vincolo triennale;

- possibilità di compensare gli imponibili positivi e negativi (considerati integralmente) delle società del gruppo. Tale tecnica, peraltro, consente, come già premesso, di sopperire alla nuova disciplina che prevede l'indeducibilità delle minusvalenze derivanti da svalutazioni di partecipazione. Così come avviene in tutti i Paesi che prevedono un modello per la tassazione di gruppo, è previsto un limite all'utilizzo delle perdite fiscali maturate nei periodi precedenti all'introduzione della tassazione di gruppo: le stesse possono essere utilizzate solo dalle società cui competono. Quindi, in sede di consolidato, le società dovranno dapprima compensare le perdite pregresse (anteriori all'introduzione della tassazione di gruppo) con i propri imponibili positivi e successivamente trasferire il "saldo" (se positivo) ovvero la perdita d'esercizio alla controllante;

- regime opzionale di neutralità fiscale per gli scambi intragruppo di beni diversi da quelli che producono ricavi. In caso di uscita dal consolidamento, è previsto il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili con recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza della differenza residua. Ovviamente, nel caso di corrispondenza tra valori civili e fiscali non si verifica alcuna esigenza di riallineamento e, pertanto, non si determina nessun onere al momento dell'uscita dal gruppo. L'opzione per la neutralità potrà essere effettuata anche per una singola operazione. In merito, va segnalato che è stata inserita una disposizione con la quale si intende escludere la possibilità di "aggirare" la norma che prevede il limite all'utilizzo delle perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso nel consolidato trasferendo in neutralità beni plusvalenti alla società che dispone di dette perdite per poi effettuare la cessione a terzi. La portata di tale disposizione è mitigata dalla possibilità per il contribuente di richiedere la disapplicazione della citata preclusione previo esercizio dell'interpello di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. Ai medesimi fini, risponde l'esigenza di introdurre una norma di carattere generale che includa tra le operazioni potenzialmente elusive qualsiasi cessione di beni tra società consolidate. Quest'ultima disposizione trova, pertanto, applicazione, a titolo esemplificativo: per le cessioni di beni merce e di beni plusvalenti (inclusi i conferimenti d'aziende); per i trasferimenti di beni effettuati in regime di neutralità ai sensi dell'articolo 123 (ovvero, per i conferimenti di aziende, ai sensi dell'articolo 176) e per quelli effettuati in regime ordinario;

- esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo del gruppo dei dividendi distribuiti dalle società consolidate. Tale norma rappresenta un'agevolazione rispetto al regime ordinario, il quale prevede una esclusione limitata al 95% del dividendo lordo. Per motivi di opportunità e di semplificazione al fine di evitare di dettare ulteriori regole in merito alla individuazione e alla stratificazione degli utili all'atto della loro distribuzione, il beneficio dell'esclusione totale spetta non soltanto sui dividendi percepiti dalle società consolidate durante il periodo di consolidamento, ma anche su quelli derivanti da utili prodotti prima dell'adesione alla

tassazione consolidata;

- esclusione dall'imponibile dei compensi corrisposti a fronte del risparmio fiscale attribuito dalle società in perdita. Con il consolidato nazionale la controllante opera, in sede di dichiarazione dei redditi del gruppo, l'aggregazione dei propri dati e di quelli delle controllate. L'operazione è effettuata attuando una compensazione integrale di tutti gli imponibili positivi e negativi.

Conseguentemente, la percentuale di possesso non influisce sull'imponibile, il quale deve essere comunque considerato integralmente. La controllante beneficia del risparmio fiscale derivante dall'utilizzo delle perdite provenienti da alcune società consolidate e, nel contempo, si accolla il maggior onere fiscale causato dal trasferimento di imponibili positivi operato da altre società. Al fine di evitare che la società che trasferisce le perdite risulti penalizzata dall'impossibilità di utilizzare le perdite trasferite in compensazione dei redditi futuri, si prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle somme percepite e versate tra le società consolidate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. L'esclusione si applica anche relativamente ai trasferimenti di fondi infragruppo effettuati per compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo dell'opzione sul consolidato e con l'interruzione della tassazione consolidata;

- irrilevanza ai fini del calcolo del pro rata di indeducibilità degli oneri finanziari, in base alla quale sono indeducibili gli interessi sui finanziamenti contratti per l'acquisto delle partecipazioni che usufruiscono della *participation exemption*, relativi alle partecipazioni in società incluse nella tassazione di gruppo. Anche tale disposizione, è volta evidentemente a dare al gruppo la veste di soggetto

economico unitario, in quanto, tende a giustificare la mancanza di carattere elusivo dell'indebitamento contratto dalle singole società partecipanti, assumendo che i finanziamenti traggono la loro origine, in questo caso, dalla capacità di credito propria del gruppo;

- la dichiarazione dei redditi del gruppo è presentata dalla società controllante. In sede di determinazione del reddito complessivo la società controllante dovrà effettuare, innanzitutto, la somma algebrica di tutti gli imponibili presi integralmente (positivi e negativi) e poi operare le opportune rettifiche di consolidamento. Gli obblighi di versamento, l'utilizzo dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto delle società controllate, nonché la possibilità del riporto a nuovo delle perdite fiscali sono attribuiti esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato in base alla dichiarazione dei redditi consolidata. Per il primo esercizio di tassazione consolidata l'acconto è versato dalla controllante e determinato, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo precedente dalle società che adottano il consolidato, in modo da considerare come dovuto l'acconto che si sarebbe calcolato qualora si fosse presentata la dichiarazione dei redditi consolidata per il medesimo periodo. Al riguardo, è stata inserita una disposizione tra le norme transitorie con la quale si prevede che per il primo periodo d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni l'acconto è determinato sulla base dell'imposta dovuta dalle singole società senza tenere conto degli effetti compensativi delle perdite. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo dalle singole società relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono, invece, essere utilizzate alternativamente dalla controllante o dalla controllata cui competono, per consentire alle società la scelta più opportuna in merito all'utilizzo delle stesse;

- introduzione di un meccanismo correttivo volto ad evitare che, nel passaggio da un sistema che ammette la svalutazione di partecipazione ad un sistema che prevede la tassazione di gruppo, gli stessi costi concorrano più volte alla riduzione del reddito imponibile dapprima indirettamente tramite le svalutazioni delle partecipazioni operate a fronte di rettifiche di valore e di accantonamenti a fondi rischi non deducibili effettuati dalla società controllata e tali da ridurre il proprio patrimonio contabile (operazione, quest'ultima, non più consentita per effetto del D.L. n. 209/2002) e poi, all'atto dell'utilizzo dei fondi, mediante la conseguente variazione in diminuzione. Il meccanismo correttivo si applica, in ogni caso, in presenza di svalutazioni della partecipazione direttamente correlabili alla quota di riduzione del patrimonio netto della partecipata determinatasi per effetto di

rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, tenuto conto delle eventuali rivalutazioni riprese a tassazione, e dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale decorrono gli effetti della tassazione di gruppo e nei nove precedenti. Pertanto, la norma trova applicazione in presenza di svalutazioni derivanti da riduzioni del patrimonio netto della partecipata susseguenti a perdite prodotte diverse da quelle cosiddette "gestionali". Per effetto della indeducibilità delle svalutazioni operate a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma, di fatto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che intendono optare per la tassazione di gruppo: a decorrere dal 2004, occorrerà verificare la natura delle svalutazioni dedotte tra il 1994 e il 2003 a decorrere dal 2005, occorrerà verificare la natura delle svalutazioni dedotte tra il 1995 e il 2003; e così via, diluendo gli effetti della disposizione transitoria, la quale non troverà più applicazione per i soggetti che opteranno per la tassazione di gruppo nel 2014.

L'applicazione della disposizione comporta il riallineamento dei valori fiscali dell'attivo e del passivo del patrimonio della partecipata ai valori contabili nei limiti dell'importo delle svalutazioni dedotte.

In sostanza, occorrerà rideterminare i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo da cui è scaturito il disallineamento tra valori contabili e fiscali del patrimonio netto della partecipata ripartendo le svalutazioni dedotte in proporzione a detti disallineamenti

- introduzione di una forma di responsabilità solidale tra la società o ente controllante che presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato e ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo limitatamente alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi calcolate in sede di accertamento (ovvero in sede di attività di controllo ex articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per effetto delle rettifiche operate in relazione ai redditi imponibili di ogni società. In sostanza, qualora l'Amministrazione finanziaria accerti, ad esempio, un maggior reddito in capo ad una delle controllate, il legislatore ha previsto che per le maggiori imposte, sanzioni ed interessi rispondano solidalmente la società controllante e la società cui è stato rettificato il reddito, escludendo da qualsiasi responsabilità le altre società controllate. Nel caso di omesso versamento, invece, la responsabilità ricade interamente e solidalmente su tutte le società partecipanti al consolidato, anche se è prevista una prioritaria richiesta delle somme dovute alla società o ente controllante. In tal caso, infatti, il legislatore, tenuto conto degli effetti di compensazione tra perdite e redditi nonché del fatto che le società controllate, nei limiti della propria imposta dovuta, forniscono la provvista alla controllante, ha ritenuto di estendere la responsabilità a tutte le società consolidate.

CONSOLIDATO MONDIALE

Il consolidato fiscale cui fino ad ora si è fatto riferimento è quello strutturato per le società e gli enti residenti, ma la logica dell'armonizzazione richiede, così come raccomandato dalla Commissione europea, di considerare l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, l'inclusione nel consolidato anche delle società non residenti. Tale possibilità è, al momento, esplicitamente prevista solo dalla Danimarca e dalla Francia e, in misura diversa, da Stati Uniti e Inghilterra che consentono tale forma di tassazione consolidata esclusivamente alle stabili organizzazioni all'estero delle società residenti. Non appare sistematico, tuttavia, l'approccio di questi due ultimi Paesi i quali fanno dipendere il modello di tassazione consolidata mondiale dalla circostanza del veicolo utilizzato dagli insediamenti produttivi all'estero (società separata o stabile organizzazione).

Con il presente decreto si introduce il consolidato mondiale nel sistema fiscale italiano sposando il modello francese. Opportunamente, le disposizioni previste forniscono una disciplina organica del consolidato mondiale e non una normativa "per rinvio" alle disposizioni sul consolidato nazionale con evidenza delle sole differenze.

A commento della nuova disciplina, in questa sede, invece, si rilevano esclusivamente le peculiarità del consolidato mondiale e le deroghe alla disciplina del consolidato nazionale che sono state reputate necessarie sia per ragioni erariali sia per motivi di opportunità e di semplificazione per il contribuente.

L'opzione, irrevocabile per un periodo non inferiore a cinque anni (ma i successivi rinnovi avvengono per un periodo non inferiore a tre esercizi), deve essere esercitata unicamente da parte della società o ente controllante di grado più elevato soggetto all'imposta sul reddito delle società, residente nel territorio dello Stato, e non dalle società non residenti interessate al consolidamento. Si è visto che nel consolidato nazionale, invece, l'opzione deve essere bilaterale ed esercitata sia dalla controllante che dalla controllata. L'individuazione della controllante di grado più elevato, inoltre, comporta che, in linea generale, non è possibile effettuare il consolidato mondiale in capo a società residenti a loro volta controllate da altre società residenti. Questo vincolo è giustificato dal fatto che l'opzione per il consolidato mondiale deve comprendere tutte le controllate estere secondo il principio "all in, all out". Conseguentemente, l'individuazione della controllante residente di grado più elevato consente di impedire che la controllante italiana possa aggirare il vincolo creando *sub holding* per attribuire ad una sola di esse, che eserciterebbe l'opzione, le partecipazioni che è conveniente consolidare. A tal fine sono state individuate quali soggetti di grado più elevato:

- le società con azioni negoziate in mercati regolamentati, anche se a loro volta soggette a controllo di diritto di soggetti residenti in Italia. La scelta in tal caso è dipesa dal fatto che il legislatore ha reputato sufficientemente garantite le ragioni erariali dalla tutela attribuitagli indirettamente dalle minoranze;
- le società direttamente controllate dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero da persone fisiche residenti che non abbiano il controllo ai sensi dei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2359, tenuto conto anche delle partecipazioni possedute da loro parti correlate, di altra società residente o non residente. Al pari di quanto stabilito per la *thin capitalization* si considerano parti correlate le società da questi controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e se, persona fisica, anche i familiari di cui all'art. 5, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi. Conseguentemente se un gruppo familiare controlla due holding, una delle quali sia qualificata per l'esercizio dell'opzione per il consolidato mondiale, quest'ultima non potrà esercitare l'opzione stessa. Nella base imponibile della controllante vengono inclusi proporzionalmente i redditi di tutte le società controllate non residenti. Non si ha pertanto un consolidato integrale come quello nazionale ma un consolidato pro quota. In presenza di altre società residenti in Italia che si interpongono alla catena di controllo, si rende obbligatorio il consolidato nazionale tra tutte le società residenti. In tal caso, l'applicazione dell'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena societaria di controllo opera esclusivamente a partire dalla controllata residente di grado inferiore. Infatti, i requisiti per l'individuazione del

perimetro del consolidamento stabiliscono che la percentuale è da determinarsi relativamente alla società controllante e alle società controllate residenti. E quindi il calcolo per la determinazione della partecipazione ai diritti di voto e agli utili deve essere effettuato tenendo conto dei diritti spettanti a tutte le società residenti. Nel caso, ad esempio, di una holding residente (A) con una partecipazione in un'altra società residente (B) al 70% che a sua volta partecipa in una società non residente (Y) al 70%, a seguito dell'obbligo di consolidato nazionale, A e B diventano fiscalmente equivalenti ad un unico soggetto. Conseguentemente, il consolidato nazionale ha il controllo della società non residente nella misura del 70%. La società A può consolidare anche Y. Il metodo di determinazione del reddito consolidato è quello extracontabile realizzato con criteri analoghi a quello previsto dal decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429 in tema di CFC, con opportune rettifiche. Conseguentemente la determinazione del reddito imponibile è effettuata in base alle regole vigenti in Italia. Tuttavia, stante la complessità del funzionamento dell'istituto e l'onerosità dello stesso per l'erario, sono state previste alcune disposizioni che contemperino le diverse esigenze di semplificazione per il contribuente e di tutela delle ragioni erariali.

Conseguentemente, da un lato, è stata richiesta la revisione contabile dei bilanci delle società non residenti, dall'altro, è stato eliminato il riferimento alle diverse disposizioni del testo unico che stabiliscono l'indeducibilità o sottopongono a diverse modalità la deducibilità di alcuni costi minori tra i quali si annoverano: gli oneri per le strutture ricettive e le spese per vitto e alloggio; le imposte diverse da quelle sui redditi; gli oneri di utilità sociale; i canoni di leasing e i costi per i telefoni cellulari; le spese relative agli autoveicoli, le spese di rappresentanza, ecc. Si tratta di norme, di natura per lo più antielusiva, che probabilmente generano costi di gestione maggiori dei benefici all'erario. E' quindi corretto che, nell'ottica prevista dalla legge delega di prevedere procedure semplificate di determinazione del reddito delle società estere, il legislatore le abbia neutralizzate.

Al riguardo, tuttavia, si segnala che non si estende al consolidato mondiale il divieto di applicare le disposizioni relative alla rateizzazione delle plusvalenze e agli ammortamenti accelerati e anticipati, non avendo, in questa sede, e contrariamente all'applicazione della disciplina delle CFC, alcun connotato antielusivo. Infine, tra le rettifiche ed i meccanismi tecnici adottati per il concreto funzionamento del consolidato mondiale si segnalano:

- l'esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nella tassazione di gruppo anche se provenienti da utili di esercizi precedenti a quello di inizio dell'opzione. In proposito, valgono gli stessi motivi di semplificazione evidenziati a commento della disciplina sul consolidato nazionale;
- i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applica il consolidato sono riconosciuti a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, con alcune eccezioni previste dall'articolo 134;
- l'esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra le società non residenti incluse nel consolidato mondiale se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per la redazione del proprio bilancio "volontario". In proposito, si segnala che quest'ultima disposizione non troverà applicazione fino a quando non verrà introdotto il meccanismo correttivo richiesto dall'articolo 142 che consente la rivalutazione degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle società controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. In effetti, il rinvio dell'applicazione di questa disposizione consente di evitare la sterilizzazione delle perdite su cambio, altrimenti penalizzante ai fini dell'attribuzione del credito per le imposte pagate all'estero. Nei Paesi ad alta inflazione, infatti, è consentita la rivalutazione dei cespiti in modo da adeguare i valori storici. La conseguenza è che gli ammortamenti riconosciuti fiscalmente sono più elevati rispetto a quelli calcolati sulla base dei valori storici. Nei Paesi in cui la contabilità ad alta inflazione non è consentita, come l'Italia, le imprese che hanno partecipazioni in società che operano in Paesi ad alta inflazione

non possono computarsi il credito per le imposte pagate all'estero in quanto l'imponibile ivi corrispondente è più basso rispetto a quello nazionale. Conseguentemente, in attesa dell'introduzione di tale contabilità in Italia, è stato scelto di disapplicare la disposizione ai fini del consolidato mondiale della indeducibilità delle perdite di cambio calcolate dalla partecipata su finanziamenti in valuta forte stipulati con società rientranti nel consolidato: in tal modo, l'imponibile del consolidato mondiale viene rettificato delle perdite di cambio che costituiscono espressione dell'incremento dell'ammortamento calcolato nei Paesi ad alta inflazione e non riconosciuti in Italia

- l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni sulla thin capitalization nella determinazione del reddito imponibile delle società estere consolidate: in proposito, l'esclusione è finalizzata ad evitare di incentivare gli investimenti all'estero;
- la sterilizzazione delle norme sovvenzionali ad eccezione dei casi in cui analoghe deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In tal caso, è ammessa la deducibilità dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 4), lettera b) (cosiddette norme sovvenzionali), anche se non inclusi nel conto economico della controllata estera fino a concorrenza del minor importo tra la misura prevista dalla legislazione italiana e quanto dedotto dal reddito della controllata estera;

- il mantenimento del principio del valore normale per i beni ed i servizi scambiati fra società residenti e non residenti consolidate, a differenza di quanto previsto per il consolidato nazionale;

- il riconoscimento delle imposte pagate all'estero con modalità tali da evitare effetti di doppia imposizione economica e giuridica quali: il concorso prioritario dei redditi prodotti all'estero alla formazione del reddito imponibile; il computo delle imposte detraibili effettuato separatamente per ciascuna società estera e non per ciascuno Stato estero; il riporto nel tempo del credito per imposte pagate all'estero inutilizzato nell'esercizio di competenza.

- l'inapplicabilità della disciplina delle CFC per le società aderenti al consolidato mondiale.

TONNAGE TAX

L'intervento legislativo italiano volto ad introdurre nel Tuir la *Tonnage tax*, tassa sul tonnellaggio delle

navi, si inserisce in un contesto europeo di indubbio favore, che guarda ad essa come strumento fondamentale di sostegno all'industria armatoriale, accanto ad altre misure di sostegno fiscale del settore.

La *tonnage tax*, lontana dal rappresentare uno strumento di "concorrenza fiscale sleale" tra gli Stati membri, nasce invece dall'esigenza di arginare l'esodo degli armatori europei verso Paesi Terzi, che grazie all'istituzione di "registri aperti", facilmente accessibili, stanti i requisiti minimi richiesti, ed aventi convenienti costi operativi-gestionali e fiscali, attraggono capitali e tonnellaggio stranieri. Rispetto a tale situazione, la Commissione europea riconosce l'incisività della nuova misura fiscale, ponendo tuttavia come condizione fondamentale per il suo riconoscimento, la circostanza che la flotta contribuisca in maniera significativa all'attività economica e all'occupazione all'interno del paese membro. L'approccio europeo degli ultimi anni, dunque, è stato quello di favorire il ritorno delle flotte verso le bandiere comunitarie, operando con varie misure al migliorarne la competitività. L'applicazione della nuova disciplina è comunque subordinata, in base alla lettera d) dell'art. 4 recante disposizioni transitorie, alla autorizzazione dell'Unione Europea.

Molti paesi europei nell'ambito di complesse politiche di incentivazione dei propri armamenti, hanno già provveduto all'introduzione di sistemi di tassazione forfetaria, secondo una delle due forme previste, o di determinazione forfetaria dell'imposta, secondo il modello greco (*tonnage tax* in senso stretto), o di determinazione forfetaria della base imponibile, secondo il modello olandese (*tonnage based corporation tax*).

E' a questo secondo modello, ritenuto più innovativo, ove il reddito determinato in via presuntiva concorre alla formazione dell'imponibile complessivo con i redditi che rimangono determinati in via analitica, che si è ispirato il legislatore italiano.

Nella versione italiana, in parte innovativa, la *tonnage tax* si presenta come regime fiscale forfetario parametrato al tonnellaggio e all'anzianità delle navi, alternativo al regime fiscale ordinario, con lo scopo di consentire la riduzione delle asimmetrie fiscali esistenti tra la flotta italiana e quelle europee. Essa conferisce maggiore certezza del livello impositivo, semplificando gli adempimenti fiscali, e producendo effetti positivi sull'occupazione e sugli obiettivi di tutela ambientale. Tuttavia si tenga presente che i recenti sviluppi della legislazione nazionale, relativi al settore economico marittimo, soprattutto con la creazione del Registro navale internazionale (D.L. n. 457/1997 convertito in legge n. 30/1998) e con la disciplina delle agevolazioni per gli operatori del trasporto di cabotaggio (legge n. 522 /1999), hanno già prodotto un incremento della flotta italiana.

Tra le norme vigenti non abrogate dal presente schema di decreto delegato, l'art. 4 del D.L. n. 457/1998 prevede che i soggetti esercenti attività produttiva di reddito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali e, comunque iscritti al Registro internazionale, beneficino di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo, corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi stesse, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.

Dal 1° gennaio 1998 è previsto altresì che il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte al registro internazionale concorra alla determinazione del reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF ed IRPEG in misura pari al 20 per cento; tale norma è stata estesa anche ai redditi derivanti da attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale svolte a bordo di navi da crociera (art. 13 della legge n. 488/1999).

Dall'analisi dello schema di decreto delegato, che introduce la *tonnage tax*, all'art. 155 si individua l'ambito soggettivo ed oggettivo della nuova imposta, dove è previsto che i soggetti ammessi a beneficiare del nuovo regime di determinazione forfetaria del reddito siano iscritti al Registro internazionale, esercitino le attività specificamente indicate nella norma e le navi, mediante le quali si

svolgono le attività stesse, abbiano un tonnello superiore alle 100 tonnellate di stazza netta. L'opzione a favore del nuovo regime, rispetto a quello ordinario, deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale il soggetto interessato intende fruirne e l'opzione resta irrevocabile per 10 esercizi.

Novità rilevante è contenuta al comma 3 dell'art. 155 dove vengono inserite le attività direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle principali elencate tra quelle incluse nel reddito determinato forfetariamente. L'individuazione di queste attività è rinviata alle disposizioni applicative previste con un successivo decreto. Per quanto riguarda la determinazione forfetaria ed unitaria del reddito imponibile, di cui all'art. 156, è previsto che questa avvenga sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, applicando i coefficienti relativi al tonnello (all'uopo vengono, infatti determinati quattro scaglioni da 0 a 1.000; da 1001 a 10.000; da 10.001 a 25.000; da 25.001 di tonnellate di stazza nette), ed il fattore di correzione, funzione dell'età del naviglio.

Detto fattore è rappresentato da quattro coefficienti così fissati:

da 0 a 5 anni : 0,90;

da 6 a 10 anni: 0,95;

da 11 a 25 anni : 1,05;

oltre 25 anni: 1,10.

Il meccanismo di calcolo del reddito imponibile, così predisposto, viene a premiare gli operatori con tonnello di più recente costruzione, ed incentivando al contempo al rinnovo della flotta, con conseguente raggiungimento di più alti livelli di sicurezza e di standard tecnologici.

Il reddito determinato forfetariamente, concorre, al pari del reddito, determinato in modo ordinario, derivante dall'esercizio di attività diverse da quelle che fruiscono del regime di tonnage tax, alla formazione del reddito complessivo. E' espressamente prevista la possibilità di dedurre le perdite pregresse secondo il regime ordinario di cui all'articolo 84.

Altra novità significativa del regime forfetario, è contenuta all'art. 157, comma 3, ove viene previsto l'obbligo di formazione dei cadetti ufficiali, e questo allo scopo di consolidare maggiormente il Know-how nazionale.

All'art. 158, è prevista poi, l'inclusione nel reddito forfetario di eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate su navi, qualora queste siano state acquistate successivamente all'esercizio dell'opzione.

Nel caso invece in cui la cessione riguardi una nave già di proprietà dell'armatore al momento dell'opzione, la plusvalenza si aggiungerà al reddito forfetario, ma sarà determinata in riferimento al costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime.

CREDITO PER I REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

La lettera l) del comma 1 dell'articolo 4 della delega prevede la riformulazione della disciplina del credito d'imposta in relazione a imposte pagate all'estero in coerenza con l'introduzione del consolidato mondiale e per una più generale esigenza di aggiornamento dell'istituto.

I principi della delega sono stati attuati nell'articolo 165 del decreto legislativo. Per effetto della nuova collocazione della norma che non è più inserita tra le disposizioni generali in materia di tassazione delle persone fisiche, ma viene posizionata nel Titolo II, capo II, dedicato alle *"Disposizioni relative ai redditi prodotti all'estero ed ai rapporti internazionali"*, la disposizione medesima è rivolta a tutti i soggetti sia Irpef sia Ires, fatte salve le particolarità specificamente ivi previste per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa.

Viene confermato, in via generale, il criterio secondo cui se al reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più stati esteri, la detrazione si applica separatamente in ciascuno stato e che le imposte pagate all'estero sono scomputabili solo se ivi pagate a titolo definitivo.

L'originaria disposizione viene però integrata introducendo alcune importanti deroghe: la determinazione del credito d'imposta e le nuove particolari modalità di suo utilizzo che vengono introdotte per effetto della delega, nel prosieguo illustrate, si applicano relativamente a ciascuna controllata estera, anche se dette controllate sono residenti nello stesso paese. Inoltre, rispetto ai previgenti criteri, l'articolo 165 contiene una importante novità costituita dal fatto che ai fini del rapporto che individua la quota di imposta estera da detrarre dall'imposta italiana, il reddito complessivo va assunto al netto e non più al lordo delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. In definitiva, l'imposta italiana va considerata per il suo ammontare effettivo senza dover procedere, come per il passato, alla ricostruzione virtuale della medesima al fine di evitare l'effetto derivante dal riporto delle perdite pregresse. Per effetto delle perdite pregresse che influenzano il denominatore del rapporto, ne può derivare che il rapporto in questione può anche assumere valore superiore a 1, nel qual caso, ovviamente, dovrà intendersi acquisito per il 100 per cento.

Il criterio di cassa su cui si incentrava in passato la possibilità di scomputare l'imposta estera, viene ora stemperato prevedendo che la detrazione del credito d'imposta per l'imposta pagata all'estero deve essere calcolata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero a condizione, tuttavia, che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se, invece, il pagamento dell'imposta estera a titolo definitivo, avviene successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre procedere a una nuova liquidazione tenendo conto anche del maggior reddito estero e la detrazione dall'imposta del credito in argomento si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Inoltre, per i redditi prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o prodotti da società controllate estere facenti parte del consolidato mondiale, la detrazione a titolo di credito d'imposta può essere calcolata con riferimento all'imposta del periodo di competenza sempre che il pagamento a titolo definitivo avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo a quello di competenza. In questo caso è però necessario che venga fornita indicazione in dichiarazione dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

Esordisce, inoltre, nell'ipotesi di reddito d'impresa prodotto nel medesimo paese mediante una o più stabili organizzazioni ovvero prodotto sempre nel medesimo paese dalle singole società controllate di cui al titolo II, capo II, sezione III, il vantaggioso criterio del riporto in avanti e indietro dell'imposta estera pagata a titolo definitivo eccedente la quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto nello stesso paese. Fermo restando che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia, viene introdotta una disposizione che si pone l'obiettivo di evitare gli inconvenienti derivanti dalle differenze che si

hanno, in termini di valore assoluto, tra l'imposta estera e la corrispondente imposta italiana dovuta ai più svariati motivi, quali, ad esempio, differenti aliquote d'imposta vigenti rispetto alle aliquote italiana.

In sostanza, il "riporto in avanti" si ha nell'ipotesi in cui l'imposta assoluta all'estero è maggiore dell'imposta effettivamente scomputabile dall'imposta dovuta sul reddito complessivo in base al rapporto previsto dal comma 1 dell'articolo 165. In questo caso la differenza di imposta estera non utilizzata che eccede quella consentita dal rapporto, potrà essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta sino all'ottavo, laddove si presentino condizioni opposte, vale a dire quando l'imposta estera effettivamente scomputabile nella dichiarazione dei redditi prodotta in Italia in base al citato rapporto, è maggiore dell'imposta di fatto assoluta all'estero.

Il "riporto all'indietro" si sostanzia nell'esatto opposto, ossia se l'imposta assoluta all'estero è inferiore a quella scomputabile dall'imposta dovuta sul reddito complessivo in Italia, la differenza costituisce un bonus che potrà essere utilizzato nei successivi periodi d'imposta sempre non oltre l'ottavo, quando si presenteranno condizioni opposte, vale a dire quando l'imposta assoluta all'estero sarà superiore a quella scomputabile in base al rapporto di cui al citato comma 1 dell'articolo 165.

IMPRESE ESTERE COLLEGATE

Le disposizioni contenute nell'articolo 168 danno attuazione al principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera o), della legge delega n. 80 del 2003, laddove viene prevista la riformulazione del previgente art. 127-bis, concernente la disciplina CFC (167 nella nuova versione), al fine di estendere l'ambito di applicazione della disciplina ivi prevista anche alle società estere collegate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato. Viene previsto, altresì, un ulteriore principio di determinazione del reddito della società collegata dal momento che l'imputazione del reddito della società stessa avviene in base al maggiore tra l'utile del bilancio prima dell'imposte e l'utile determinato forfaitariamente in base a dei coefficienti di rendimento differenziati per i vari componenti dell'attivo patrimoniale.

Il comma 1 del presente articolo stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo 167 relative alla disciplina CFC si applicano anche nelle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia (società, ente e persona fisica) detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili di imprese, società o altro ente residente o localizzato in Stati a fiscalità privilegiata non inferiore al 10% se trattasi di società quotate in borsa, ovvero al 20 per cento per le altre.

Diversamente da quanto previsto nell'articolo 167, la norma in questione non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti nei predetti Stati privilegiati relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Ai fini dell'imputazione del reddito prodotto dalla società collegata, i commi 2 e 3 dispongono che esso è determinato per un importo corrispondente al maggiore tra:

- l'utile realizzato prima delle imposte che risulta dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche se non vi è un obbligo per legge;
- il reddito determinato sulla base dei seguenti coefficienti applicati all'attivo patrimoniale: l'1% del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato dei crediti; il 4% sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis del Dpr. n. 633/72; il 15% sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA

I capi III e IV recano, negli articoli da 170 a 181, la disciplina, domestica e transnazionale, delle operazioni straordinarie d'impresa: trasformazione, fusione, scissione, conferimento di aziende e di partecipazioni e scambi di partecipazioni. Le modifiche apportate con riferimento alle suddette operazioni di riorganizzazione aziendale vanno considerate alla luce delle previsioni recate dall'art. 4, comma 1, lett. m), della legge di delega concernenti l'abrogazione dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e il mantenimento dei regimi di neutralità e di determinazione dell'imponibile di cui al medesimo decreto n. 358 e al decreto legislativo n. 544 del 1992.

La disciplina in argomento è stata, inoltre, coordinata con l'innovativo istituto della c.d. "participation exemption" che dovrebbe produrre, tra l'altro, un sistematico "rientro" di tutte quelle società estere (holding olandesi, lussemburghesi, ecc) costituite al solo fine di fruire del regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto.

Il mutamento di regime fiscale delle operazioni straordinarie risponde ad esigenze di razionalizzazione del sistema. In primo luogo, la riduzione dell'entità del prelievo sul reddito ordinario e la fissazione di un'unica aliquota rendono meno giustificabile l'esistenza di un prelievo sostitutivo in secondo luogo, l'imposta sostitutiva si presta ad arbitraggi di aliquote fra le parti dell'operazione in quanto consente all'impresa cedente di subire la tassazione delle plusvalenze con l'aliquota ridotta e all'impresa cessionaria di acquisire corrispondenti valori rivalutati dei beni aventi rilevanza, viceversa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota piena. Gli effetti distorsivi, derivanti dalla perpetuazione di tale meccanismo, sono, peraltro, tanto più evidenti laddove le imprese appartengono ad un medesimo gruppo e, dunque, condividono comuni interessi. Relativamente alle cessioni di azienda, l'abrogazione dell'imposta sostitutiva comporterà l'applicazione del prelievo ordinario con aliquota del 33 per cento della relativa plusvalenza, fermo restando la facoltà di rateizzazione della stessa prevista dall'art. 86, comma 4, del nuovo testo unico. Peraltro, va anche osservato che sarà comunque possibile fruire di un regime di esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende tra società appartenenti al medesimo gruppo fiscale per effetto dell'introduzione del consolidato domestico che consente il trasferimento infragruppo senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze e senza alterazione dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni diversi da quelli che producono ricavi.

In riferimento alle cessioni di partecipazioni strategiche, considerata la disciplina delle participation exemption, tali operazioni ricadranno in larga parte nel nuovo regime di esenzione. Per quanto concerne i conferimenti, conformemente alle previsioni della delega, l'articolo 175 dispone il mantenimento del regime di determinazione dell'imponibile relativamente a conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, confermando il principio di rilevanza dei valori presenti nelle scritture contabili.

La previsione dell'art. 175 si coniuga ora con l'irrilevanza delle plusvalenze da cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni dal cedente e dotate dei requisiti per godere dell'esenzione di cui all'art. 87. Fermo restando che, in via generale, il valore di realizzo nel conferimento coincide con quello che si ricava dalle scritture contabili, in caso di conferimento di partecipazioni prive dei requisiti per l'esenzione il valore di realizzo è determinato sulla base del valore normale se le partecipazioni ricevute sono anch'esse dei predetti requisiti.

Sempre in tema di conferimenti, l'articolo 176 ribadisce l'applicazione del regime di neutralità già previsto dall'art. 4 del d.lgs n. 358/97, che attiene ai conferimenti di aziende, o rami di esse con ampliamento del numero delle ipotesi in cui tale regime è adottabile. Infatti, la disciplina in questione, che riguarda i conferimenti neutrali cd. "in doppia sospensione", sarà applicabile anche laddove il solo conferitario rientra tra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente, quindi, dalla natura del soggetto conferente. Inoltre, è stato eliminato il vincolo del possesso triennale dell'azienda in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni

concernenti le analoghe operazioni infracomunitarie.

Nella fattispecie i plusvalori restano allo stato latente, senza attribuzione di maggiori valori al beneficiario, assicurando la neutralità dell'operazione.

Quanto al dettato dell'art. 176, comma 3, è esclusa l'applicabilità dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/73 ai conferimenti in sospensione qualora il conferente alieni la partecipazione ricevuta in cambio dell'azienda conferita in condizioni di esenzione totale o parziale. In pratica, le plusvalenze sul trasferimento d'azienda vengono tramutate in plusvalenze da cessione di partecipazione con relativa monetizzazione in esenzione fiscale dei plusvalori sospesi sull'azienda conferita. In sostanza, conformemente al nuovo criterio della participation exemption, la cessione delle partecipazioni non è imponibile per il cedente, ma non attribuisce costi recuperabili al cessionario.

Resta, comunque fermo che nel caso di esenzione totale il beneficio persiste solo laddove la plusvalenza permane in capo alla società. In definitiva, a fronte delle modifiche intervenute in materia di cessioni e conferimenti d'azienda, la rinuncia alla tassazione delle operazioni di trasferimento del reddito è attuata quando le stesse non comportino una modifica dei valori fiscalmente riconosciuti tale da influire successivamente nella determinazione dell'imponibile del reddito prodotto, restando dunque sempre consentita al contribuente una scelta diversa.

Semplificando, infatti, il contribuente società di capitali potrà decidere se:- operare nell'ambito dell'esenzione, conferendo l'azienda in neutralità e successivamente cedendo la partecipazione usufruendo della participation exemption, senza dare in questo caso al proprio acquirente valori fiscalmente recuperabili (art. 176, c.3); - operare in regime di imponibilità, vendendo l'azienda e facendo concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, dando al proprio acquirente valori fiscalmente riconosciuti.

In entrambi i casi, si può concludere che il sistema è strutturato in modo tale da evitare i salti d'imposta che si genererebbero per effetto della discontinuità nei valori fiscalmente riconosciuti. Per quanto attiene agli scambi di partecipazioni domestici, l'art. 177 assicura la neutralità delle permutate mediante le quali società ed enti commerciali integrano una partecipazione di controllo di diritto in altro soggetto commerciale, attribuendo ai soci di quest'ultimo azioni proprie. La neutralità è condizionata alla continuità dei valori fiscali delle medesime azioni o quote.

Anche nel caso degli scambi di partecipazioni, come per i conferimenti di cui all'art. 175, è stabilito, per effetto del rinvio al comma 2 di tale ultima norma, che laddove lo scambio avviene tra una partecipazione non avente i requisiti per l'esenzione con una partecipazione avente, invece, i predetti requisiti, l'operazione non può avvenire in neutralità.

Un ulteriore effetto diretto derivante dalla nuova impostazione è rappresentato dalla abolizione della possibilità di convertire in valori fiscalmente riconosciuti i disavanzi da concambio e da annullamento emergenti dalle fusioni e scissioni, pur continuando ad essere neutre le operazioni stesse. Per effetto della disposizione transitoria di cui all'articolo 4, lettera a) del decreto legislativo la rilevanza fiscale dei disavanzi è riconosciuta relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate sino al 30 aprile 2004 ferma restando la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'abrogato d.lgs n. 358/1997.

Medesima opportunità non è riconosciuta per l'affrancamento mediante pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 del medesimo art. 6.

Con riferimento alle trasformazioni poste in essere tra società (cd. "trasformazioni omogenee") non si hanno novità di rilievo. Al riguardo, il comma 1, dell'articolo 170, conferma la neutralità fiscale della trasformazione della società, nel senso che essa non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Il nuovo comma 5 del medesimo art. 170, nel disciplinare il trasferimento di riserve da una società soggetta ad Ires ad altra società non soggetta a tale imposta, tiene conto del nuovo regime di imponibilità parziale degli utili.

Indubbia centralità occupano, invece, le disposizioni dell'articolo 171, recante la disciplina fiscale del

nuovo istituto della trasformazione c.d. "eterogenea" introdotta nel nostro ordinamento (artt. da 2500-septies e 2500-octies del codice civile) per effetto della riforma del diritto societario attuata dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, in recepimento dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 366 del 2001. Quest'ultimo tipo di trasformazione è previsto sotto il duplice aspetto della trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-septies) e della trasformazione di tali soggetti in società di capitali (art. 2500-octies) e, in ogni caso come trasformazione in senso proprio, implicante la continuità dei rapporti giuridici sia sostanziali che processuali.

Va osservato che alcuni dei soggetti che risultano dalla trasformazione (consorzi, associazioni non riconosciute e fondazioni) possono essere enti commerciali o non commerciali, a seconda che essi abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Tenuto conto che l'art. 170, che ricalca il dettato del vigente art. 122, disciplina la trasformazione omogenea, tale articolo potrà continuare ad essere "utilizzato" anche per la trasformazione omogenea del codice civile riformato. Per quanto riguarda, invece, la trasformazione eterogenea, si potranno avere le seguenti situazioni: a) trasformazione da società di capitali ad altro soggetto commerciale (ad esempio, società cooperative); b) trasformazione da società di capitali a soggetto non commerciale (ad esempio, fondazione); c) trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitali. In base al disposto dell'articolo 171, nel caso sub a), la trasformazione è attuata in regime di neutralità; nel caso sub b), l'operazione comporta il realizzo al valore normale dei beni della società (salvo che non confluiscono nell'attività di impresa del soggetto non commerciale). Si tratta, in tale ultimo caso, di operazione che comporta l'imponibilità dei maggiori valori dei beni in testa all'ente trasformato non svolgente attività di impresa, maggior valore giustificato dalla destinazione dell'azienda a finalità estranee all'esercizio di impresa. Con particolare riguardo alla trasformazione da società di capitali in comunione di azienda, è stato disposto il medesimo trattamento riservato all'affitto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale. Con riguardo al caso sub c), la nuova disposizione considera espressamente l'operazione alla stregua di un conferimento sul presupposto che il passaggio dei beni dall'ente non commerciale alla società di capitali costituisce, sempre ai fini fiscali, ipotesi di realizzo. Ai beni dell'ente non commerciale immessi nella società va perciò attribuito il valore normale e non il costo storico, con la conseguenza che le relative plusvalenze sono imponibili in base, appunto, al valore normale; questo valore è poi assunto come costo fiscalmente riconosciuto della società.

La qualificazione della trasformazione eterogenea come conferimento ha richiesto, altresì, di ampliare le fattispecie imponibili dell'art. 67 includendovi una nuova lettera n) che contempli le plusvalenze derivanti dall'apporto-conferimento di beni (partecipazioni, immobili, terreni, ecc.) in sede di trasformazione eterogenea; con l'avvertenza, beninteso, che la tassazione potrà avvenire solo ove ricorrano le condizioni previste dalle precedenti lettere dello stesso articolo 67. Sempre in tema di operazioni straordinarie, il capo IV, negli artt. da 178 a 181, recepisce, senza particolari modifiche, la disciplina delle operazioni di fusione, scissione, conferimenti d'attivo e scambi di azioni poste in essere fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'Unione Europea, attualmente contenuta nel d.lgs n. 544 del dicembre 1992, emanato in attuazione degli articoli 1 e 34, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/434/CEE.

NORME DI COORDINAMENTO

L'articolo 2 contiene norme volte a coordinare le nuove disposizioni con quelle attualmente vigenti in materia di redditi di capitale e di redditi diversi. In questo contesto, sono state apportate alcune modifiche agli articoli 26-bis, 27, 27-bis, 27-ter e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In particolare, nell'articolo 26-bis, è stato sostituito il secondo comma al fine di sostituire il riferimento ai titoli similari alle azioni con quello agli strumenti finanziari similari alle azioni a norma dell'articolo 44.

Gli interventi correttivi dell'art. 27, commi da 1 a 5, del dpr n.600 del 1973 tengono conto delle modifiche intervenute nella disciplina dei dividendi percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, che prevedono l'inclusione parziale dell'imponibile degli utili percepiti con riferimento a partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica e, al tempo stesso, un regime fiscale di ritenuta a titolo di imposta per quelle partecipazioni non qualificate.

Il comma 1 dell'articolo in commento stabilisce l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento per gli utili relativi a partecipazioni non qualificate, così come individuate dall'art. 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir. La medesima ritenuta si applica agli utili degli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6, del cod. civ., assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir, qualora l'apporto, diverso da quello di opere e servizi, al patrimonio o al capitale non supera i limiti individuabili nella predetta lettera c-bis del comma 1 dell'art. 66. La ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento si applica anche agli utili derivanti dai contratti di partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, semprechè il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nelle ipotesi in cui l'impresa associante determini il proprio reddito ai sensi dell'articolo 66 del Tuir (c.d. contabilità semplificata), l'apporto non deve essere superiore al 25 per cento del valore individuato nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 47. L'applicazione della ritenuta individuata nel comma 1 avviene anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del testo unico, ossia nei casi di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti qualora le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci sia eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate "non qualificate". Il comma 1 bis del presente articolo dispone che in assenza di comunicazione del costo fiscale della partecipazione da parte del socio lo stesso si considera pari a zero, con la conseguenza che la ritenuta verrà applicata sull'intera somma o sull'intero valore normale dei beni ricevuti.

Il comma 2 dell'articolo 27 che disciplina il versamento della ritenuta a titolo di imposta in caso di distribuzione di utili in natura, stabilisce che i singoli soci o partecipanti, per conseguire il pagamento, sono tenuti a versare alle società che erogano il dividendo l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili o della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Il successivo comma 3 del presente articolo che disciplina la ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato si applica anche alle remunerazioni degli strumenti finanziari e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, indipendentemente dal fatto che essi si configurino qualificati o meno.

Il comma 4 interviene disciplinando il regime fiscale degli utili corrisposti dalle società ed enti non residenti relativi a partecipazioni e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico, non relative all'impresa; su tali utili e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella loro riscossione. Resta ferma l'applicazione della ritenuta a titolo di acconto nella stessa misura per gli utili relativi a partecipazioni e ai contratti "qualificati". Le ritenute a titolo di imposta e di acconto dei periodi precedenti sono operata al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero e sulla parte imponibile in base alla nuova disciplina; in caso di distribuzione di utili in natura si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 2.

Il comma 5 disciplina il meccanismo dell'applicazione della ritenuta a titolo di imposta per i soggetti che intervengono nella riscossione dal momento che la stessa non è operata qualora i soggetti dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività di impresa o ad una partecipazione qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico.

Per quanto riguarda l'articolo 27-bis del citato dpr n. 600/73, il quale disciplina il trattamento degli utili distribuiti da società residenti a società residenti in uno Stato dell'Unione europea, in attuazione della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990 "c.d. madre - figlia", si è reso necessario modificare i riferimenti, contenuti nel comma 1, all'articolo 96-bis; ciò in considerazione dell'abrogazione di quest'ultimo articolo prevista dal testo unico a fronte del nuovo regime di tassazione degli utili societari.

E' stato, pertanto, sostituito il richiamo al citato articolo 96-bis, presente nel comma 1 dell'articolo 27-bis, con il riferimento puntuale alle condizioni previste dallo stesso articolo.

Per quanto concerne l'articolo 27-ter, è stato fatto diretto riferimento, relativamente agli strumenti finanziari simili alle azioni, alla nuova definizione che viene data in proposito dal testo unico.

Si è provveduto, infine, a coordinare le previsioni introdotte sulle plusvalenze e sui dividendi con la vigente disciplina dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi e con il regime dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, contenuti rispettivamente nell'articolo 5 e nell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Sotto questo profilo, in linea con il principio in base al quale le plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate devono concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile, è stato abrogato il comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, il quale prevedeva per tali plusvalenze l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 27 per cento a cura del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Conseguentemente, sono stati eliminati tutti i riferimenti alla suddetta imposta sostitutiva, presenti nel citato articolo 5.

Relativamente, invece, alle gestioni individuali di portafoglio è stata prevista, a seguito di quanto stabilito, all'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, per gli utili corrisposti da soggetti non residenti, l'esclusione dal risultato della gestione degli utili relativi a partecipazioni qualificate.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 4 del decreto reca alcune disposizioni transitorie relative agli istituti introdotti dalla riforma fiscale. Alcune di esse sono già state prese in esame a commento degli istituti oggetto della presente relazione cui si rinvia per una compiuta analisi (interessi di mora, disinquinamento del bilancio, irrilevanza dei disavanzi di fusione e scissione). Di seguito si esaminano, pertanto, i contenuti delle disposizioni residue relative alle lettere c), d), f) e g), che recano disposizioni correlate all'introduzione del regime della participation exemption e della tassazione parziale delle plusvalenze. In particolare, con le lettere c) e d) viene stabilito che gli effetti derivanti dall'applicazione del regime della participation exemption ovvero dell'esenzione parziale vanno più attentamente verificati per le cessioni di azioni o quote che sono realizzate nei primi due periodi d'imposta di vigenza delle nuove disposizioni, qualora le stesse siano state oggetto di svalutazioni nei due periodi d'imposta precedenti a quelli per i quali entra in vigore il predetto regime. In particolare, ipotizzando periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare, le predette disposizioni stabiliscono che la realizzazione di plusvalenze entro il 31 dicembre 2005 derivante da cessioni di quote o azioni oggetto di svalutazioni dedotte nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, genera comunque imponibile soggetto integralmente a tassazione fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte. In questo caso l'applicazione dei nuovi regimi (participation exemption e esenzione parziale) è configurabile esclusivamente sulla parte eccedente. A completamento di quanto sopra detto, e alle stesse condizioni, qualora la cessione di dette quote o azioni effettuata comunque entro il 31 dicembre 2005, realizzi una minusvalenza, in presenza di svalutazioni riprese a tassazione nei periodi d'imposta 2002 e/o 2003, la stessa si considera deducibile fino a concorrenza dell'importo ripreso a tassazione.

La lettera f) stabilisce che le minusvalenze relative a partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche (non imprenditori), e non ancora utilizzate al 31 dicembre 2003 (il riferimento è, pertanto, a quelle che residuano e risultano indicate nella dichiarazione UNICO 2004) possono essere riportate nei successivi periodi d'imposta e dedotte dalle future plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate nella sola percentuale del 40 per cento.

La lettera g) disciplina il caso di partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della riforma. Come già evidenziato a commento del regime della participation exemption, una delle condizioni richieste dal legislatore delegato per poter beneficiare dell'esenzione è che la partecipazione sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel "primo bilancio chiuso" dalla società. Ciò implica che le eventuali riclassificazioni successive non influiscono e che sin dalla prima iscrizione in bilancio la partecipazione è "etichettata": si determina una plusvalenza esente soltanto nel caso in cui tale iscrizione è effettuata tra le immobilizzazioni finanziarie. In assenza di disposizioni transitorie che regolassero la materia, avrebbero potuto generarsi non pochi problemi nei casi di partecipazioni detenute da molto tempo e per le quali sarebbe risultato difficile dimostrare la natura delle stesse connesse all'iscrizione nel primo bilancio (sia dovuta all'indisponibilità del bilancio, sia dovuto all'acquisto risalente ad un periodo antecedente all'introduzione della classificazione delle partecipazioni in immobilizzazioni o circolante - D.Lgs. n. 127/1991).

Semplificando notevolmente, il legislatore ha fissato un criterio di presunzione assoluto secondo il quale si considera rispettato il requisito richiesto qualora l'iscrizione sia effettuata nel bilancio relativo al secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del nuovo "regime". In sostanza, nel caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tutte le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2004, fermo restando gli altri requisiti richiesti dall'articolo 87, godono dell'esenzione qualora le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo all'anno 2002: detto criterio, invero, subisce una ulteriore deroga, per quelle acquisite nel 2003, per le quali si fa riferimento al bilancio relativo allo stesso anno.

La disposizione di cui alla lettera p) è finalizzata a precisare, senza ombra di dubbio, che le quote di svalutazioni operate ai sensi del decreto legge n. 209 del 2002 configurano diritti acquisiti che la Riforma non influenza.

Da ultimo, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 80 del 2003, ha previsto l'inclusione, tra i soggetti dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali.

Il legislatore ha ritenuto di non recepire tale principio nel presente testo unico alla luce del mancato riordino delle aliquote previste per i soggetti Ire nel medesimo comma 1 del predetto articolo 3. Tale comma dispone, infatti, la riduzione delle aliquote di imposta rispettivamente pari al 23 per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo. Ne consegue che gli enti non commerciali sono dei soggetti a cui si applica l'imposta sul reddito delle società con l'aliquota del 33 per cento sul reddito imponibile formato dalla sommatoria delle diverse categorie reddituali individuate dal testo unico.

Con riguardo alla tipologia degli utili percepiti sia nell'ambito dei redditi di capitale sia in quello di impresa l'articolo 4, lettera q), dello schema di decreto legislativo introduce una norma transitoria per effetto della quale fino a quando non verrà attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali in base al principio della legge delega sopra descritta, detti utili concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento, indipendentemente dalla circostanza che le partecipazioni siano o meno. "qualificate".

La medesima percentuale di imponibilità si applica anche alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, agli utili degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a) e dei contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Sull'ammontare imponibile del 5 per cento degli utili percepiti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di acconto; ne consegue che gli utili in argomento dovranno essere indicati in sede di dichiarazione dei redditi.